



# Il processo matrimoniale Gregorich-Pechiarich della Curazia di Sant'Antonio di Capodistria (1561-1566)

**Palmiro Bonini**

*Trieste*

*Saggio scientifico originale, 2024*

## **RIASSUNTO**

Il processo matrimoniale Gregorich-Pechiarich, avvenuto nella curazia di Sant'Antonio di Capodistria nella prima metà degli anni Sessanta del XVI secolo, ebbe come protagonista una giovane sposa abbandonata e costretta a chiedere l'intervento della Chiesa al fine di convincere il coniuge a riprendere la coabitazione interrotta appena pochi giorni dopo aver introdotto la moglie in casa sua. Era una delle conseguenze dei cosiddetti "matrimoni clandestini", ai quali, da sempre, la Chiesa aveva cercato di porre rimedio, in verità senza molto successo, fino all'emanazione del *Decreto Tametsi* del Concilio di Trento. Il Processo, ad ogni modo, rientrava nella quotidianità di quel periodo storico contraddistinto dallo sforzo espletato dalla Chiesa di condurre, sia i fedeli riottosi sia un clero tante volte connivente, alla nuova disciplina matrimoniale, sforzo che lasciò tuttavia una larga scia di dubbi anche in quei paesi, come l'Italia ed il Dominio veneto, che avevano accolto i decreti del Concilio di Trento non appena erano stati promulgati, per cui la nuova riforma stentò molto a penetrare nella coscienza popolare.

## **PAROLE CHIAVE**

processo matrimoniale, curazia, S. Antonio di Capodistria, XVI secolo, Istria

## **ABSTRACT**

The protagonist of the Gregorich-Pechiarich matrimonial proceedings conducted in the curacy of St Anthony in Koper in the first half of the 1560s was a young, abandoned bride forced to seek the intervention of the Church in her demand to convince the spouse to resume cohabitation interrupted in a matter of days after the arrival of the wife into his home. It was a consequence of the so-called "clandestine weddings" that the Church had always been seeking to set to rights, although it did not have much success until the issuing of the Tametsi Decree of the Council of Trent. In any case, the Proceedings became part of daily life in that historical period characterised by the efforts the Church invested into leading both the disobedient faithful and the often-conniving clergy to a new matrimonial discipline, an effort that still left a most profound legacy of doubt even in countries like Italy and the Venetian Dominium, which accepted the decrees of the Council of Trent as soon as they were promulgated, and therefore the new reform took a long time to become ingrained in the public consciousness.

## **KEYWORDS**

matrimonial proceedings, curacy, St Anthony of Koper, the sixteenth century, Istria

## INTRODUZIONE

Argomento del presente studio è il processo relativo ad un “*matrimonio clandestino*”, contratto cioè “*per tactum manus*”, avvenuto nella curazia di Sant’Antonio di Capodistria<sup>1</sup> senza le solennità che furono invece previste a conclusione del Concilio di Trento (l’11 novembre 1563), codificate nella Sessione XXIV, *De Reformatione*. Con la Bolla *Benedictus Deus* del 30 giugno 1564, Papa Pio IV promulgò i *Decreti* tridentini che introdussero nella prassi matrimoniale l’*impedimentum clandestinitatis* e la forma solenne nella celebrazione del matrimonio, senza la quale, il consenso degli sposi non sarebbe stato più giuridicamente efficace. Poiché nel testo definitivo del Decreto si riconobbe la validità dei matrimoni clandestini contratti fino a quella data, questa opportunità spinse quelle coppie che si erano coniugate alla “maniera clandestina” ad attivarsi per il riconoscimento secondo le nuove direttive conciliari.

Il caso presente, come tanti altri, fu trattato dal giudice ecclesiastico secondo le norme pretridentine con la deroga ammessa per i matrimoni ancora *sub iudice* (nelle mani del giudice). Iniziò così un lungo e contrastato processo, accompagnato dal cosiddetto “disciplinamento delle anime”, che passò attraverso l’uniformazione della liturgia e degli atteggiamenti religiosi dei fedeli in conformità con le attese della chiesa”<sup>2</sup>. Nel pensiero dei Padri sinodali la nuova

1 “Villa Sant’Antonio segue due miglia discosta (da Capodistria), mensa episcopale, che già era sotto Covedo, ed ora è smembrata ed ha il suo piovano da parte, è una onesta villa, e frequentata, essendo per essa la strada, che da Capo d’Istria va a Pinguento. Può far sessanta fuochi e di essa sono padroni li signori Petroni e Tacchi. “Le donne delle ville, che la maggior parte sono schiave rappresentano più gli antichi costumi del paese; portano in capo un fascicolo involto in modo che lor copra tutti i capelli e le orecchie e non fanno pompa di pettinature, od altra leggiadria femminile. Sono più civettuole che dissolute; il loro abbigliamento galante annuncia da parte loro maggior facilità di quanta non se ne trovi effettivamente. Li contadini sono rozzi per la loro povertà e per una natural loro pigrizia. Il loro vestire accompagna la loro naturalezza. Usano la lingua slava ed hanno abitazioni povere e ristrette e sembrano le ville più tosto ridotti di deboli capanne che abitazioni permanenti. Non usano li necessari condotti per le immondizie, come in altre parti d’Italia, il che riesce di molto incomodo” (G. F. TOMMASINI, *Commentari storico-geografici della provincia dell’Istria*, in “Archeografo Triestino (AT)”, vol. IV, Trieste, 1837, p. 55). Al tempo del processo era parroco il rev. Prè Michele Duco. Secondo lo *Schematismus* del 1835 della diocesi tergestina (che accorperà quella di Cittanova e di Capodistria) la chiesa risulta riedificata e consacrata nel 1552 e, nello stesso anno, avulsa da Covedo ed eretta in Curazia. In quell’anno, dalla parrocchia dipendevano 21 frazioni, tra le quali: Faranzan e Gregorici; secondo i dati del *Cadastre National de l’Istrie*, nel 1945, erano ancora presenti 3 famiglie “Gregoric”: 1 a Gregorici, 1 a Dvori ed 1 a Dolani. Una famiglia Pechiarich era presente ancora nel 1945 a Kavalici, 1 a Faranzan ed 1 a Pobeghi (*Cadastre National de L’Istrie, d’après le Recentement du 1-er oct. 1945*, Edition de l’Institut Adriatique, Sušak, 1946, p. 409, 410; R. STAREC, *Coprire per mostrare: l’abbigliamento nella tradizione istriana (XVII-XIX sec.)*, Trieste, 2002, p. 337; Id., *Istria contadina: strumenti tradizionali del lavoro agricolo*, Trieste, 2010; B. NICE, *La casa rurale nella Venezia Giulia*, Bologna, 1940; P. DELBELLO, *Strumenti tradizionali dell’agricoltura nelle campagne dell’Istria*, Trieste, 1992; J. C. DAVIS, *Carso, riscatto dalla povertà*, Pordenone, 1994, p. 78 e segg.).

2 E. IVETIC, *Sull’esperienza episcopalista nelle diocesi dell’Istria Veneta del Settecento*, in “Atti del Centro di

figura del parroco e la nuova struttura parrocchiale diventavano le leve per la costruzione di quel cattolicesimo tridentino, che ha profondamente inciso sulla formazione cristiana e sulla vita delle nostre società. Il “Processo” di cui ci occupiamo getta, pertanto, un po’ di luce su una realtà storica di “transizione”, molto differente dalla nostra; l’invito è quello di guardarla ed accettarla come tale, cogliendone gli aspetti di continuità ma anche quelli che denotano mutamento e diversità “con la consapevolezza piena di quanto il passato costituisca uno specchio che riflette ed ancora influenza, molto più di quanto si è portati a credere, il nostro presente”<sup>3</sup>.

Vicende come questa non erano infrequenti a quel tempo: una giovane sposa “abbandonata” chiedeva l’intervento della Chiesa al fine di convincere (o costringere) il coniuge a riprendere la coabitazione interrotta appena pochi giorni dopo aver introdotto la moglie in casa sua. Era una delle conseguenze dei cosiddetti “matrimoni clandestini”, ai quali, da sempre, la Chiesa aveva cercato di porre rimedio, in verità senza molto successo, fino all’emanazione del *Decreto Tametsi* del Concilio di Trento<sup>4</sup>. Ma la riforma relativa ai “clandestini” lasciò larga scia di dubbi, anche in quei paesi, come l’Italia ed il Dominio veneto, che accolsero i decreti del Concilio di Trento appena furono promulgati. Non solo, ma anche se fu ritenuto che non si convertissero più in matrimonio gli *sponsalia in verba de praesenti* per la susseguita copula carnale, una tale convinzione stentò molto a penetrare nella coscienza popolare; ancora il 19 luglio 1693 la Congregazione del Concilio dovette statuire in tal senso<sup>5</sup>.

Il Processo matrimoniale “*Gregorich- Pechiarich*” rientra nella quotidianità di quel periodo storico che vide lo sforzo espletato dalla Chiesa di condurre, sia i fedeli riottosi sia un clero tante volte connivente, alla nuova disciplina matrimoniale prevista dal Decreto “*De Reformatione*”. Ma, se nel seguire l’origine giudiziaria delle vicende che verranno illustrate, ci imbattiamo in “indizi che il passato ha lasciato cadere nelle carte senza premeditazione”, attraverso vicende della quotidianità e della cronaca ci è dato toccare o proiettarci perfino nella dimensione della “grande storia”<sup>6</sup>. Com’è il caso del rinvenimento di documenti

ricerche storiche di Rovigno (ACRSR)”, vol. XXXVIII, Rovigno, 2008, p. 248.

3 O. MICCOLI, *Storie di ogni giorno in una città del Seicento*, Roma, 2021, pp. IX-X.

4 Vedi N. SCHÖCH, *La solennizzazione giuridica della “forma canonica” nel Decreto Tametsi*, in “*Rivista Antonianum*”, 72/4, Roma, 1997, p. 637. Si veda pure A. C. JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico*, Milano, 1941, p. 7; *L’invalidazione dei clandestini*, pp. 54 e segg.; G. MARCUZZI, *Sinodi Aquileiesi*, Udine, 1910, pp. 128 e segg.).

5 A. C. JEMOLO, *op. cit.*, pp. 65-66.

6 Per il “virgolettato” vedi *Introduzione. Uno sguardo lontano*, in O. NICCOLI, *op. cit.*

relativi alla vicenda del Vescovo P.P. Vergerio, predecessore di monsignor Stella, inseriti, apparentemente senza giustificazione, nel fascicolo matrimoniale, che gettano una luce particolare sui loro rapporti.

## IL FASCICOLO MATRIMONIALE

Il fascicolo del processo è completo nelle sue parti essenziali, dalla *litis contestatio* (contestazione della lite) fino alla sentenza, compresa la nota spese<sup>7</sup>. La presenza della sentenza può essere considerata una particolarità, in quanto, spesso, i processi matrimoniali venivano aperti proprio con l'intento di spingere le controparti ad addivenire ad un accordo extra-giudiziale<sup>8</sup>. Infatti, molti fascicoli, non solo sono privi della sentenza, ma appaiono "mutili", fermandosi alle fasi preliminari del processo. Questo di cui trattiamo è inserito nel cartolare 8 dell'Archivio della Diocesi Justinopolitana (Vescovo, Mons. Thomas Stella); comprende i fogli dal 523 r. al 560 v. Si tratta di un quaderno di diciotto pagine piegate ed inserite una nell'altra; dimensioni dei fogli mm. 220 x 320 c.a. Tra il foglio 543 v. ed il foglio 546 r. è "cucito" un quadernetto con le pagine 544 r. e v.- 545 r. e v., che si riferiscono alle *Allegationes Ursie Gregorich*, presentate dal suo procuratore come promemoria prima dell'emanazione della sentenza. Un biglietto che accenna a documenti concernenti il Vescovo P.P. Vergerio è collocato "sciolto" tra i fogli 526 v. e 527 r<sup>9</sup>. Ci sono, inoltre, dei fogli attinenti al

- 7 Archivio Diocesano di Trieste, Archivio della Diocesi di Capodistria, *Cartolare 8. Processus matrimonii inter Georgium Pechiarich de curiis s. ti Antonii ex una et Ursa filia Leonardi Gregorich de dictis curiis ex alia* (p. 523 r, la p. 523 v è "vacua"). Si tratta di tre righe di scrittura molto sbiadita recante in alto a destra ben visibile, il n° 523 del foglio.
- 8 C. CRISTELLON, *La carità e l'Eros*, Bologna, 2010, p. 96. "L'apertura del processo, utilizzata come strumento di pressione dalla parte avversa, favoriva il raggiungimento di un accordo che poneva fine al contenzioso". Vedi O. NICCOLI, *op. cit.*, p. 164. La "rinuncia" era un atto previsto dagli statuti di molte città italiane con il quale la parte lesa rinunciava a perseguire il reo a seguito di qualche forma di compensazione e, comunque, della promessa della cessazione delle ostilità.
- 9 La collocazione del presente biglietto è tra il fl. 526 v e il 527 r, all'interno del fascicolo processuale "Gregorich/Pechiarich" che, a sua volta, è contenuto nel Tomo Secondo: *Causae matr. & civiles, ab anno 1550 usq. ad 1564 (A. N° IX)*. Il testo scritto è composto di quattro righe, come segue: 1a. EPUS PETRUS PAULUS VERGERIUS; 2a. IN CASTRO DUINI VISITATUR A NONNULLIS; 3a. DE JUSTINOPOLI; 4a. STELLA TOM I. p. 527. Le prime tre righe sembrano un rapporto "confidenziale" (spionistico), la quarta è la disposizione dove collocare il biglietto. Effettivamente è collocato come da disposizione, ma non nel Tomo I, bensì nel 2°. Chi è l'autore della presente "denuncia" in un momento particolarmente delicato della vicenda di Vergerio? È possibile indicare in fra' Bonaventura Geroni, guardiano del convento francescano di Sant'Anna di Capodistria, il probabile ispiratore della nota. Era il primo di una lista di firmatari di una lettera inviata il 13 dicembre 1544 a Mons. Giovanni Della Casa, successore di Mignanelli nella Nunziatura di Venezia; lui ed altri quattro superiori di conventi e monasteri della città, spiegavano che avevano assiduamente lavorato per istruire la popolazione attraverso la predicazione e la confessione ma che

processo, collocati fuori del fascicolo e con una numerazione diversa, compresi nel cartolare 8; il foglio 190 dd. 20 luglio 1565 è, invece, inserito nel cartolare 11. Inoltre, il foglio 530 r. e v., pur seguendo la collocazione del fascicolo, contiene dei documenti, datati 1564, che devono essere inseriti nell'antefatto della vicenda processuale. Le carte nelle quali è evidente la "stessa mano" nella stesura, quella del cancelliere della curia, costituiscono la parte preponderante del fascicolo: a "mani diverse", di curiali e dei procuratori di Orsa e di Giorgio, sono da attribuire altri pochi fogli bene definiti graficamente, in particolare le "allegationes" del procuratore di Orsa.

Tutti i documenti del processo sono redatti in un latino, formalmente corretto; solo la parte testimoniale riporta in "volgare" le dichiarazioni dei testi, ovviamente secondo la versione dell'interprete<sup>10</sup>. La parte documentaria latina si contraddistingue per alcuni tratti che ricorrono in tutte le carte: la desinenza del genitivo della I.a declinazione esclusivamente in -e (come doveva essere pronunciata: -e aperto); anche i dittonghi -ae, -oe vengono rappresentati da una -e<sup>11</sup> in presenza di sostantivo ed attributo, se appartenente alla I.a declinazione segue la "regola" rappresentata al punto precedente; se, invece, sia il sostantivo che l'attributo, appartengono ad una declinazione diversa dalla I.a,

avevano trovato forte ed insospettata opposizione ai loro sforzi proprio nel vescovo "Pietro Paulo Vergerio patriotto". L'opposizione del clero "regolare" di Capodistria al Vescovo datava da una prima denuncia del 1543 al Nunzio Mignanelli che ne riferì subito al card. Farnese, relativa alle indagini nell'affare del vescovo di Capodistria, comprese accuse di eresia ed è possibile indicare la fonte di ispirazione dell'inchiesta, Dionisio Zanettini, vescovo di Milopotamos e Chironissa, conosciuto dai suoi contemporanei con il soprannome di *Grechetto*. Francescano osservante, Grechetto aveva iniziato la sua ascesa nella gerarchia ecclesiastica ottenendo i favori di Clemente VII e Paolo III a motivo della sua proclamata cultura teologica e delle sue pretese di mediatore fra la Chiesa di Roma e quella greco-ortodossa. Sembra che le accuse del Grechetto e l'inchiesta del Nunzio non abbiano avuto conseguenze; la sua campagna contro i colleghi nell'episcopato sospetti di eresia fu temporaneamente sospesa, per essere ripresa su vasta scala dopo l'inizio del Concilio di Trento alla fine del 1545. È possibile che non ci sia una coincidenza che nel frattempo uno dei confratelli del Grechetto cominciasse a darsi da fare per far processare il Vergerio con l'accusa di eresia, per nascondere gli effettivi problemi dei conventi di Capodistria che erano di natura disciplinare e morale? Dalla denuncia dei frati derivò una serie di inchieste sulle attività di Vergerio come vescovo che si trascinarono per alcuni anni senza mai raggiungere una conclusione formale ma che culminarono nel suo allontanamento e sostituzione nel luglio del 1549, due mesi dopo che aveva lasciato l'Italia. Biglietti simili a questo, oggetto della presente ricerca, sono presenti in altri cartolari. Il cartolare XI, per esempio, raccoglie "carte disperse" dal 1550 al 1565, come la sentenza contro Aurelio Vergerio, pronipote di Pier Paolo, il cui originale si trova nell'Archivio di Stato di Venezia nella busta 5 e l'abiura del 4 gennaio 1549 pronunciata da Prè Franc.o Legatis, over Pellizaro, nelle mani del commissario all'eresia, Annibale Grisonio. Il Grisonio, nonostante la grande considerazione in cui lo teneva lo Stella, sottopose il vescovo a due processi inquisitori, nel 1558 e nel 1560. Nel processo del 1560 la testimonianza resa dal Vicario della Diocesi, Geronimo Bratti, s'inserisce direttamente nella presente vicenda processuale in quanto chiama in causa uno dei due protagonisti, Zorzi o Giorgio Pechiaric, come vedremo meglio a suo luogo.

10 L. DE LUCA, *L'interprete nella dimensione della testimonianza: il caso istriano*, in "Acta Histriae", vol. 19, fasc. 1-2, Capodistria, 2011, pp. 141-156.

11 G. P. TOGNETTI, *Criteri per la trascrizione di testi medievali latini e italiani*, Roma, 1982.

mantengono la desinenza della declinazione (es.: *partis adverse*; *Reverende Dominationis*; *ecclesie cathedralis*); l'impiego esclusivo della semivocale -u al posto della consonante spirante -v, tranne che per i capilettera; la forma caratteristica del segno sovrapposto indicante la contrazione, costituito da una lineetta quasi verticale piegata a destra e con un caratteristico arricciamento finale a sinistra (*a baculo*); per quanto riguarda il fenomeno del "troncamento", si tratta quasi esclusivamente di una contrazione "impura", in quanto conserva più lettere all'interno delle estreme (es.: *aplice* > *apostolicae*; *excois* > *excommunicationis*); con le preposizioni che reggono sia l'ablativo sia l'accusativo (come: *super*, *pro*, *inter*) preferisce come esito l'ablativo della I.a declinazione in -a, che è anche l'esito preferito delle preposizioni *-ob* e *propter* che reggono l'accusativo; un singolare ed unico caso di nasale preposta alla bilabiale sorda -p- (-np).

## IL MATRIMONIO ISTRIANO

L'influenza del cristianesimo, per il principio che questo elaborò del matrimonio, ritenuto dalla Chiesa la fusione dei due coniugi e la comunione fra loro di corpo, di spirito, e per conseguenza anche di economia; dall'altro lato le peculiari condizioni delle stirpi indigene e la povertà della vita economica in Istria tra le classi popolari, che fecero scadere l'importanza della dote romana e invilirne il concetto, il regime della comunione, che, per eccellenza, è regime da povera gente, salvaguardava mirabilmente l'integrità del patrimonio domestico; e con l'unione dei patrimoni raggiungeva il modo di equilibrare l'economia della famiglia e provvedere ai bisogni della prole<sup>12</sup>.

Se le famiglie benestanti assegnavano in dote alle loro figlie dai cinquecento fino ai quattromila ducati, le altre, invece, ed erano la maggioranza, non davano dote alle loro figliole, ma solo le vestivano, fornendo un minimo di corredo nuziale che la novella sposa portava nella cassa di legno e che l'accompagnava per

12 G. INCHIOSTRI, *Il Matrimonio a comunione di beni ne' documenti e negli statuti istriani del Medio Evo*, in "AT", s. 3, vol. V, Trieste, 1910, p. 46; Id., *Per il diritto matrimoniale e gli usi nuziali in Dalmazia (con riguardo a un "ordo de dotibus et nuptiis" ragusino del secolo XIII)*, in "Archivio storico per la Dalmazia", vol. V, fasc. 27, 114, Roma, MCMXXVIII, p. 114. In Dalmazia tutta la materia del diritto matrimoniale, fin dal sec. XIII, è già deferita alla Chiesa attraverso i Vescovi delle città romane. Vedi anche L. UGUSSI, *Il matrimonio a comunione dei beni nella "Terra di Buie" dal XVI al XIX secolo*, in "Istria Nobilissima-Antologia delle opere premiate", Trieste, 1984, pp. 251-274; R. BROOKE-C. BROOKE, *La religione popolare nell'Europa medievale*, Bologna, 1989, pp. 123-130.

tutta la vita<sup>13</sup>. La divisione del patrimonio immobiliare che privilegiava i maschi era tipica dell'elemento illirico delle ville del Carso. Il sistema dotale, (usato dai borghesi e benestanti) in Istria si chiamava all'usanza veneziana, dove i beni dei coniugi rimanevano separati e la moglie riceveva dal padre la dote, gestita però dal marito. Nelle trattative la sposa non era mai consultata, e queste nozze apparivano spogliate da qualsiasi considerazione d'indole sentimentale<sup>14</sup>. Quando i contraenti si accordavano sul principio *paterna paternis, materna maternis*, significava che i beni di un defunto, morto senza testamento e senza prole, ritornavano a quell'ascendente ed alla sua linea, dal quale provenivano. Secondo questo principio l'eredità si divideva in due o più parti, spesso ineguali<sup>15</sup>. Era però una consuetudine poco seguita perché provocava la distruzione delle famiglie e la miseria degli eredi.

I censimenti della popolazione che ci sono pervenuti (per es. quelli della Repubblica fiorentina) permettono di misurare le età matrimoniali all'interno di intere comunità. L'età media del primo matrimonio per le ragazze dell'età di mezzo era di poco superiore ai sedici anni<sup>16</sup>. I contemporanei erano pienamente consapevoli della giovane età delle spose: Dante stesso pensava che "il tempo", l'età in cui le fanciulle si sposavano allora, era del tutto irragionevole<sup>17</sup>. "Non è raro – scrive a sua volta Erasmo da Rotterdam - vedere, specialmente tra i francesi, matrimoni di bambine che hanno appena dieci anni, e madri di 11"<sup>21</sup>. L'età di diciotto anni per le donne veniva chiamata "il bivio pitagorico", ovvero la scelta tra il matrimonio e la vita religiosa di clausura<sup>18</sup>. Gli uomini si sposavano ad un'età media di ventiquattro anni<sup>19</sup>: già nel XV secolo, con condizioni demografiche più stabili, l'età matrimoniale degli uomini subì un aumento di tre anni, laddove alle stesse condizioni quella delle donne aumentò di un solo anno. Nel-

13 G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 67.

14 A. SACHS, *op. cit.*, p. 3.

15 L. MARGETIČ, *La regola paterna paternis nell'Istria medievale*, in "ACRSR", vol. XXXVIII, Rovigno, 2008, p. 117 e nota n. 2.

16 D. HERLIHY, *La famiglia nel Medioevo*, Roma-Bari, 1987, p. 271.

17 "Non faceva, nascendo, ancor paura /la figlia al padre; che 'l tempo e la dote / non fuggien quinci e quindi la misura"; Paradiso, XV vv. 103-105; "però che aspettavano a maritarle d'etade sufficiente; oggi le maritano nella culla. E la dote era con misura, sì che non faceva temere: ora sono tali, che se ne va una con tutto quello che ha il padre" (Ott. - "Maritansi oggi di dieci anni ed anco di meno[ ...] e dannosi li 400 fiorini e oltre per dote, come se fossero fave o lupini; le quali dote non si possono acquistare in sì poco tempo se non usureggiando o rubbando o male acquistando" (*Divina Commedia*, testo critico della S.D.I. col commento scartazziniano, Milano, 1965, p. 745).

18 D. HERLIHY, *op. cit.*, p. 137, nota 129. "Aut maritus aut murus", soprattutto per le ragazze "nobili" a motivo del fidecommisso! Cfr. S. ROSSETTO, *Vivere nel Seicento: una città veneta ai tempi della Serenissima*, Verona, 2014, p. 129 e segg.)

19 D. HERLIHY, *op. cit.*, pp. 138-143.



la terminologia del tempo *juvenis* e le sue traduzioni romanze era praticamente sinonimo di “scapolo” o “celibe”. La decisione di Filippo di Navarra di estendere l’età dei *jovens* fino ai quaranta anni è una testimonianza del fatto che nella società del tempo molti uomini dell’età di quarantacinque anni non erano ancora sposati. Dalla fine del XII secolo in poi, la figura dello scapolo impenitente diventa comune nelle fonti letterarie<sup>20</sup>.

## **I PROTAGONISTI DEL PROCESSO: GIORGIO (ZORZI) PECHIARICH E ORSA GREGORICH**

La famiglia di Giorgio (Zorzi) Pechiarich apparteneva alla Curazia di S. Antonio, dipendente dalla parrocchia di Covedo. Nella localizzazione le testimonianze sono piuttosto fluttuanti, a seconda dei testi chiamati a testimoniare: Zorzi dichiarò di essere di Prade, figlio del q. Marco Grandi<sup>21</sup>, la madre Dorca, da Faranzan. La sua famiglia di origine era composta dalla madre, dal fratello Stiphane (Stefano) con la moglie Helena, e dalla sorella Lucia, ma forse all’interno della famiglia gravitava un “non meglio identificato” Gregorio, che avrà un ruolo di primo piano nel processo. Il fratello e la moglie abitavano a Faranzan, ma interessi economico-agrari lo portarono frequentemente fuori della “villa”. Dalle testimonianze processuali vengono alla luce frequentazioni di Zorzi decisamente inusuali per un abitante delle ville del Carso<sup>22</sup>, particolare questo che pone un problema non solo relativo alla collocazione sociale, ma alla sua congruenza anagrafica rispetto a Orsa. Decisamente non era “giovane-*jovens*” al momento del matrimonio, anzi, dovette essere decisamente “maturo”, il che spiegherebbe l’abbandono del tetto coniugale da parte di Orsa e il lungo disinteresse di Zorzi per il destino della moglie, fino al monitorio di monsignor Stella.

20 Tale riluttanza maschile nei confronti del matrimonio era così evidente da servire da tema principale per quel curioso poema del sec. XII, *De planctu Naturae*, di Alam di Lilla. Nell’allegoria poetica, la Natura teme che gli uomini cessino di prolungare la specie umana attraverso il matrimonio; inoltre, gli uomini ignoravano del tutto l’amore ed esercitavano altre pratiche sessuali, che non permettevano il concepimento di figli. (D. HERLIHY, *op. cit.*, p. 143) – La convivenza di questi “scapoli” all’interno delle famiglie “patriarcali” era fonte di problemi morali non indifferenti e si è mantenuta fino a tempi a noi vicini (L. MILANI, *Esperienze pastorali*, Firenze, 1971, p. 337 e segg.)

21 Si veda i fogli f. 235 r; f. 227 r, dd 29.11.1564; f. 541.

22 Non sappiamo a quale titolo fosse ammesso alla frequentazione di personaggi come Francesco Placentino e Pomponio Ducayno; quest’ultimo è “procuratore” in vari processi e si qualifica come cancelliere episcopale, conosce il latino ed il diritto; Francesco Piasentino, non ricorre nei documenti così frequentemente come il Ducayno, ma assolve le funzioni di procuratore generale del nobile triestino ds. Nicolaus Marensius (vedi cartolari XI e XIII) e, ovviamente, anche lui conosce il latino curiale ed il diritto.



Fig. 1 - Particolare della carta di Giovanni Antonio Magini, Dominio Veneto nell'Italia (1620)

La famiglia Gregorich era eponima di Gregorici, una delle ville della cura di S. Antonio. Orsa scelse come uno dei suoi procuratori proprio il parroco di Covedo<sup>23</sup>, da cui dipendeva S. Antonio, evidenziando quindi l'esistenza di rapporti stretti tra la famiglia e la Chiesa. Non vengono citati fratelli o sorelle. Gli zii materni, Andrea e Martino Matheusich, con la moglie Marina, provenivano da Nozeraz, giurisdizione di S. Servolo e da Lonc. All'epoca della vicenda doveva essere giovanissima. Data la vicinanza delle abitazioni, conosceva la famiglia di Stefano (*Stiphane*) Pechiarich, essendo amica di Helena, sua moglie, e di Lucia, sorella di Stiphane e Zorzi. Si trovava in casa loro quando ricevettero come ospite il "paolano"<sup>24</sup> *Joannes Manzinus* (Giovanni Manzin), testimone nel processo, perché Stiphane Pechiarich accennò a lei come presente alla conversazione o, almeno, vicina agli interlocutori.

Come succedeva alle nubende del tempo, Orsa non era stata interpellata sulla richiesta della famiglia Pechiarich, ma accettò (o subi) le decisioni dei genitori. È però probabile che, nei lunghi colloqui che ebbero tra di loro, venisse inclusa anche Orsa. Delle titubanze della ragazza ne abbiamo un eco nella testimonianza della madre Catharina, la quale, contrariamente al marito Lunardo (Leonardo) che vorrebbe Orsa vincente dalla lite, lei "non sa quel che ha da guadagnarsi" da tutta la vicenda. La sconfortata ammissione della madre evidenzia altresì, se non la complicità con la figlia, il pieno appoggio alla sua azione, un particolare non trascurabile per la mentalità del tempo. Orsa, nonostante la separazione dal "legittimo consorte", continuerà a coabitare con la famiglia di origine, circostanza che deporrebbe per l'età giovanissima della ragazza al momento del fatto. L'eventualità di essere scacciate dalla casa paterna, qualora si andasse contro il progetto dei genitori, era una possibilità non remota, presente nei processi matrimoniali<sup>25</sup>.

23 Si trattava del presbitero Pré Michele Duco. Nel processo dell'8 marzo 1561 impiegò come suo procuratore e difensore proprio Pomponio Ducayno (v. cartolare XIII, f. 406 r).

24 Secondo E. ROSAMANI (*Vocabolario Giuliano*, Bologna, 1958, p. 732), "Paolan" a Capodistria è l'agricoltore cittadino; "Coltivano con rara perizia ed ammirabile abnegazione i loro poderi dove trascorrono gran parte della giornata"; P. PETRONIO (*Memorie Sacre e profane dell'Istria*, Trieste, 1968, p. 48) nel descrivere le condizioni appetibili per un matrimonio dice "che li nobili mal volentieri s'imparentano con quelli dell'ordine de mercanti e de Popolari, specialmente in Capod'Istria ove di quelli v'è maggior numero et chiamano li Popolani "Porcolari".

25 Nei 12 canoni (*Super abusibus*) del Concilio di Trento, che venivano richiesti non per la validità del matrimonio ma sotto pena delle più gravi sanzioni spirituali, al punto I viene detto che i vescovi dovessero dare opera per l'onestà delle cerimonie nuziali (*parentes quoque moneant ne filios filiasve invitatas ad matrimonium contrahendum compellant*) (A. C. JEMOLO, *op. cit.*, p. 62. Nota bene, il secondo Monitorio di monsignor Stella indirizzato a Orsa su istanza di Zorzi Pechiarich, impose alla giovane di ritornare alla coabitazione col coniuge (quindi è dal 1561 che Orsa non abitava più a Faranzan in casa dei Pechiarich).

Cronologicamente, la vicenda processuale è compresa tra il 18 giugno 1564 ed il 14 dicembre 1565, data in cui viene emessa la sentenza di reiezione dell'istanza di Orsa e accolta quella di Giorgio, che venne però gravato dell'onere delle spese. La vertenza fu definitivamente chiusa il 17 novembre 1566. La presenza di fogli attinenti al processo<sup>26</sup> ma collocati "fuori" del fascicolo processuale, fanno intendere che la vertenza fosse stata aperta anni prima. Infatti, l'intimazione del Vescovo a Giorgio Pechiarich, recapitata il 29 novembre 1564, rispondeva ad un'istanza di Orsa (del 18 giugno 1564) perché Giorgio definisse con la convivenza regolare il matrimonio contratto legittimamente, *in verba de praesenti* (nel 1561, cui era seguita, secondo la querelante, "copula carnale"). Orsa si sarebbe convinta a chiedere l'intervento del Vescovo essendo venuta a conoscenza che Giorgio era intenzionato a passare a "nuove nozze con un'altra donna" (vedi f. 235 r). Per contro, il 16 luglio 1564, il procuratore di Giorgio Pechiarich rispose all'istanza di Orsa accusando la ragazza di calunnia, rivolgendo contro di lei la stessa accusa di immotivato rifiuto della convivenza. Di conseguenza, il 28 settembre 1564, il Vicario Generale intimava a Orsa Gregorich di riprendere senza indugio la coabitazione col suo legittimo marito, pena la scomunica. Accertata la contumacia di Orsa, il 2 ottobre 1564 le comminava la scomunica *latae sententiae, salva fidelium consortio* (vedi f. 530 r).

L'11 agosto 1565 il Procuratore e l'Avvocato di Orsa Gregorich portarono all'esame del Rev.mo Vicario un promemoria sulla posizione della loro cliente. Il Procuratore della controparte chiese un periodo di otto giorni per rispondere. La contro memoria di pre' Francesco Mozio si basò sulla tesi, insinuata dal Pechiarich, che non solo non si era trattato di un vero e proprio matrimonio *in verba de praesenti*, ma quand'anche ciò fosse stato, non era seguita copula carnale tra di loro; si trattava, pertanto, di *sponsalia de futuro*, per cui *patet sponsalia, non subsecuta copula carnali, dissolvi*. Chiese, di conseguenza l'annullamento del procedimento aperto da Orsa e del relativo matrimonio con "protesto delle spese", ma ciò facendo, veniva automaticamente a decadere la denuncia di calunnia nei confronti di Orsa; inoltre, essendo la prescrizione degli sponsalia<sup>27</sup> prevista in due anni, Zorzi, al momento, risultava sciolto dal vincolo contratto con Orsa *in verba de futuro*, secondo lui, il giorno di Ognissanti (1° novembre 1561).

26 I fogli 227 r. e v., 235r. e v., il f. 190 del cartolare 11. Il 30 giugno 1564 il *Nuntius juratus Curie*, pré Baptista Brathium, dichiara di avere consegnato nelle mani della madre di Zorzi, Dorca Pechiarich (assente il figlio), il mandato del Vescovo (v. f. 235 v.). Sulla vicenda dell'Archivio della Diocesi Justinopolitana vedi la premessa al riordino dello stesso, curato dalla cooperativa degli Archivist-paleografi di Trieste.

27 La "promessa" (*in verba de futuro*) per la *Lex Romana Utinensis* cadeva trascorso il biennio (D. TASSINI, *Nozze e divorzio in Aquileia*, Udine, 1910, p. 10).



Il ritiro dell'accusa di calunnia automaticamente apriva, nei confronti di Giorgio, quella di adulterio e di bigamia, come evidenziato nel monitorio di monsignor Stella. Mantenendo però l'equivoco sulla persona che, materialmente, avrebbe consumato la copula carnale, equivoco a cui si piegava l'apparato documentale suffragato dalla stessa Orsa, Giorgio si salvava dalla doppia accusa<sup>28</sup>. Stante quindi l'ingiunzione di Orsa a Zorzi e quella di Zorzi ad Orsa, ambedue reclamanti la stessa *res* dall'avversario, sembrerebbe che la materia del contendere fosse venuta meno, apparentemente, in quanto era proprio da parte di Zorzi che non si voleva chiudere amichevolmente la vertenza, accettando le conseguenze di quel vincolo che ambedue sembravano volere. Con la comminazione della scomunica, Zorzi aveva perseguito un suo scopo preciso: quello di rendere inabile Orsa ad agire legalmente nei suoi confronti rispetto al progettato nuovo matrimonio. Il giudice ecclesiastico, di fronte alla volontà di uno dei coniugi di recedere dal vincolo, concesse lo scioglimento dello stesso quando ravvisò una volontà insanabile. Zorzi tentò non solo di vincere la partita coniugale per passare a nuove nozze sciogliendo il vincolo con Orsa, ma gravò la stessa dell'onere delle spese, in quanto colpevole di abbandono del legittimo consorte. Evidentemente, per lui, la causa aveva una valenza ben più profonda di quanto a prima vista poteva apparire.

Ciò che successe in quei giorni spiegherebbe o farebbe luce sulla vicenda, mettendo altresì in chiaro come sia scomparsa dagli atti la sentenza di scomunica comminata ad Orsa dal Vicario Generale, anzi, come della stessa non ci sia nemmeno accenno nei documenti processuali. E come, altresì, non si sia concretizzata la minacciata scomunica nei confronti di Giorgio<sup>29</sup>. È, pertanto, analizzando le testimonianze dei protagonisti e testimoni che possiamo tentare di gettare un po' di luce su una vicenda che risulta essere molto più complicata della sua apparente banalità.

28 C. CRISTELLON, *op. cit.*, p. 219: "L'errore di persona era tanto chiaramente esclusivo del consenso, quanto eccezionalmente presentato a motivo di nullità".

29 La minaccia di comminare la scomunica era inclusa nel Monitorio primo di monsignor Stella che deve essere datato 15 giugno 1564, come risulta dalla comunicazione allo stesso Giorgio Pechiarich a mezzo del *Nuntius juratus Curie*, Bap.ta Cusmel, "die 29 novembris 1564" (vedi cartolare 8, ff. 227 e 235). L'intimazione è l'originale (quella del f. 43, ripetuto nel f. 1 "mensis oct. 1564, a cui si accenna al f. 39 nelle "Allegationes Ursie Gregorich". La minaccia di scomunica non ha avuto seguito, come è stato, al contrario, per Orsa. Nell'escatocollo del monitorio indirizzato a Zorzi viene considerata la possibilità dell'esistenza di ragioni cogenti da parte del Pechiarich a non ottemperare all'ingiunzione del vescovo. Evidentemente era venuta alla luce la "relazione" di Orsa con Gregorio.

## LA PETIZIONE CAPITOLI POSITIONES

Il Vicario generale della Diocesi che cura la trattazione della causa, nella sua duplice veste di pastore e di giudice ecclesiastico (*Arbiter et amicabile compositor*), aveva lo scopo precipuo di evitare il contenzioso tra i coniugi, fintanto che si presentavano al giudice, pastore e magistrato, in modo informale. Nel presente caso però, non si trattava della mutata volontà di uno dei contraenti, né di investigare se le parole scambiate siano state “al presente e non al futuro” o se alla promessa sia o no seguita copula carnale; qui, ambedue i protagonisti, attori e convenuti allo stesso tempo, sembrava che mirassero, apparentemente, allo stesso scopo, il perfezionamento del vincolo matrimoniale contratto legittimamente, “per verba de presenti”<sup>30</sup>.

Il processo ebbe inizio con la presentazione di una “Petizione” (*Petitio*) da parte di Orsa Gregorich, che inizialmente dovette essere verbale. Soltanto dopo la costituzione del suo collegio di difesa, l’11 agosto 1565, a mezzo del suo procuratore, il rev.do presbitero, Battista Brachio (v. p. 528 r), Orsa presentò una *Petitio* articolata, sintetizzata in tre Capitoli sui quali chiamare la controparte ad esprimersi *per verbum: credere vel non credere*. Ora era evidente, sia dai documenti esistenti extra-fascicolo<sup>31</sup> sia da quelli costituenti il vero e proprio dossier, che era Orsa la parte attiva, “l’Attore del processo”, che una Petizione, inizialmente orale, aveva ottenuto un monitorio, ripetuto per tre volte, fino a diventare il primo documento della sentenza, in vista della quale, avvalendosi della facoltà di apportarvi modifiche, presentò le *Allegationes*, che non facevano che puntualizzare una situazione che era ormai chiara al giudice<sup>32</sup>.

Preso conoscenza della citazione, Giorgio Pechiarich non la contestò formalmente, ma ribaltò la sua posizione, da convenuto ad attore, chiedendo alla *Rev. da Dominatio*, il Vicario, l’emanazione di un decreto perentorio (16 luglio 1564) nei confronti di Orsa, accusata di calunnia e di ingiustificato abbandono del tetto coniugale. Effettivamente e legalmente era stata proprio Orsa ad avere abbandonato il tetto coniugale, “quello” in cui era stata condotta direttamente da Zorzi, quindici giorni dopo il matrimonio *per tactum manus consecuta carnali*

30 C. CRISTELLON, *op. cit.*, pp. 142-147. “I magistrati veneziani, diversamente da quanto accade in altre diocesi, si fanno garanti della libera espressione del consenso, piuttosto che promotori del rispetto degli sponsali stessi”.

31 Fogli 235 r e v; 530 r e v; 227 r e v) - (v. f. da 524 r e v fino al 546 r e v).

32 “[...] ergo concludendum est quod matrimonium de quo lis est factum in facie ecclesie iuxta solemnitates et forma et per consequens recte fuisse per Ursiam suprascriptam impetratum mandatum per cuius confirmationem petit et instat et hoc omni meliori modo” (ff. 544 e 545 r e v).

*copula*. L'accusa di calunnia rivolta a Orsa era, pertanto, giustificata, e il Vicario applicò rigorosamente la legge ma non il *bonum sacramenti*<sup>33</sup>.

Tutti i testimoni furono presentati da Orsa Gregorich<sup>34</sup>; nel f. 534 vengono citati quattordici testimoni, di cui cinque per il cap. 1°, quattro per il 2° e quattro per il 3°; uno per il 2° e 3°. Nel f. 539 sono presentati altri cinque testimoni per un totale di diciannove testimoni convocati. Di questi resero effettiva testimonianza due (su cinque) relativamente al capitolo 1°; uno (su quattro) per il capitolo 2°; due (su quattro) per il 3° capitolo ed uno per i capitoli 2° e 3°. Il Giudice (*Reverenda Dominatio*) su diciannove testimoni convocati raccolse ed usò la testimonianza di sette di loro. Dalle testimonianze attive furono escluse quelle dei genitori di Orsa e della madre e sorella di Zorzi Pechiarich. Anche il piovano di Covedo, citato da Orsa per il capitolo 1°, non fu ascoltato.

Queste furono, pertanto, le testimonianze vagliate nella stesura della sentenza: testimonianze di Andreas e Martinus Matheusich, sul 1°, 2° e 3° capitolo; Helena, *uxor Stephani Pechiarich*, sul cap. 2° (vedi f. 534 r); testimonianza di Ivanus Sutor (vedi f. 538 r e v) sul 2° e 3° capitolo; sul 1° come testimone *de auditu*. Le testimonianze furono rese nei giorni dal 24 al 27 ottobre 1565. Esiste un unico teste, presentato per conto di Giorgio Pechiarich dal procuratore Francesco Motio, a corroborare la sua tesi che il matrimonio con Orsa non fosse *in verba de praesenti*. Il teste convocato, Francesco de Piscaria<sup>35</sup>, avrebbe ricevuto dalla stessa Orsa una confidenza strettamente riservata, ottenuta quasi *per vim confessionis*, per la quale la stessa Orsa si diceva convinta di non essere mai stata sposata a Giorgio Pechiarich ma ad un fantomatico Gregorio Pechiarich.

Oltre che sugli articoli presentati da Orsa, la “parte produttrice” nel processo, gravata dell’onere della prova, i testimoni dovettero deporre anche su un elenco di domande messe a punto dal procuratore di Zorzi Pechiarich, principalmente allo scopo di minarne la credibilità. Effettivamente, lunedì 10 settembre 1564, Petrus Chermez, procuratore di Orsa, presentò la prima lista di testimoni e, contestualmente, Francesco Motius (vedi f. 535 r) allegò una serie di puntualizzazioni

33 Secondo S. Agostino, “usque adeo foedus illud in initum nuptiale cuiusdam sacramenti res est, ut nec ipsa separatione irritum fiat (*De bono con.* 6, 6); la “Res sacramenti” non è il conferimento della Grazia, ma l’indissolubilità del vincolo. Huius [...] sacramenti res est ut mas et foemina connubio i copulati quamdiu vivunt inseparabiliter perseverent (*De nuptiis et concup.* I, 10,11).

34 Come risulta dai ff. 534 r. e 539 v.

35 Vedi f. 532 r. Sulla base di questa convinzione Orsa non avrebbe risposto all’ingiunzione del R. Vicario del 27 agosto 1565, diventando così contumace, incorrendo, di conseguenza, nella scomunica e attirandosi l’accusa di calunnia (vedi f. 526 r.). Non solo ma, canonicamente, se non di adulterio sarebbe imputabile di fornicazione.

ai capitoli oggetto del contendere, tesa soprattutto a precisare le circostanze delle testimonianze rese dai testi, se *de visu* oppure *de audito*<sup>36</sup>.

La credibilità del teste era valutata in base a criteri di genere, cetò, età, provenienza geografica ed ai legami con la parte producete, al rispetto di valori socialmente condivisi, oltre che alla pratica dei sacramenti. La testimonianza femminile era considerata con diffidenza – in base al principio del diritto canonico che finì per assumere valenza generale – per il quale la parola della donna è mutevole. Non solo, ma nel diritto veneto, recepito dagli Statuti cittadini, ci volevano due donne che valessero la testimonianza di un uomo<sup>37</sup>. Pur senza escludere a priori come testi i familiari, la procedura, in particolare nei casi di preteso matrimonio, attribuiva loro maggiore o minore credibilità a seconda che l'unione controversa fosse o non fosse socialmente congrua e che tra i contraenti fossero o non fossero intercorsi rapporti sessuali, poiché questi avevano un tale effetto sull'onore di una donna da condizionare la credibilità dei *familiares*.

## LA COSTITUZIONE DEI “CAPITOLI”

*Rebus sic stantibus*, il 3 settembre 1565, “in ecclesia sancte Marie de nove de mane”, il Vicario convocò Giorgio e Orsa, accolse i loro giuramenti e li chiamò a rispondere alle domande canoniche, separati e divisi, “rispondendo per verbum: credo, vel non credo”. Fissò una serie di tre articoli sui quali furono chiamati a pronunziarsi i testimoni presentati dal Procuratore di Orsa il 10 settembre 1565<sup>38</sup>.

36 M. FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, vol. II, Venezia, 1847, pp. 792-798. “La dichiarazione dei testimoni è il genere di prova il più antico, poiché prima dell’uso della scrittura non vi erano altre pruove. Per conoscere la verità, era d’uopo riportarsi ai testimoni” (p.792). Cfr. C. CRISTELLON, *op. cit.*, p. 120 e segg.

37 “Le femmine possono essere testimoni [...] ed anche quando vien ricevuta la loro testimonianza, non vi si presta tanta fede, quanta si presta a quella degli omini, perché le femmine sono più deboli, e facili a lasciarsi sedurre; per la quale cosa sopra la sola testimonianza di due femmine non si deve condannare alcuno” (M. FERRO, *op. cit.*, p. 793). Oramai questa posizione è riconosciuta dallo stesso Ferro, superata dal nuovo modo di approcciarsi alla realtà processuale introdotta dal Beccaria col suo rivoluzionario *Dei Delitti e delle Pene*.

38 “Le deposizioni dei testimoni devono essere precedute dal giuramento di dire la verità, affinché pel rispetto dovuto alla religione debbano i testimoni deporre con tutta la fedeltà ed esattezza che si richiede; e se non hanno alcuna cognizione dei fatti sui quali vengono interrogati, giureranno che non conoscono i fatti stessi” (M. FERRO, *op. cit.*, p. 795).



ARTICOLO 1: *quod Georgius Pechiarich coram testibus dedit fidem seu manum ut vulgo dici Urse conducendi eam in uxorem seu de contraendo matrimonium cum ipsa?* (che Giorgio Pechiarich, davanti a testimoni, manifestò la sua volontà, o come volgarmente viene detto, diede la mano, di prendere Orsa come moglie e di contrarre matrimonio con essa). Sul margine sinistro del foglio, rispetto all'articolo di cui sopra, vengono riportate le risposte degli interessati: da notare che il nome *Georgius* è riportato come *Gregorius* e solo sul margine risulterà *Georgius*; la sua risposta fu pertanto *Georgius cotrasc. (contrascriptus) iuravit q(uod) credit/Ursia cotras.a (contrascripta) iuravit q(uod) credit* (ovviamente il *credit* era riferito al *Gregorius* e non al *Georgius*). È evidente che pure nel Giudice ecclesiastico permase una riserva mentale sull'errore di persona: *Georgius/Gregorius* e le correzioni sono una spia eloquente delle frequenti delucidazioni richieste dal cancelliere.

ARTICOLO 2: *non multis diebus inde elapsis dictus Georgius usus fuit copula carnali cum uxore sua?* (trascorsi non molti giorni il detto Giorgio ebbe rapporti carnali con sua moglie?). Sul margine sinistro, alla domanda è apposta l'annotazione: *Gregs (Gregorius) iuravit q(uod) no(n) credit / Ursia cotras.a (contrascripta) iuravit q(uod) credit*. Anche in questo caso, il nome della controparte è "errato", ma non agli effetti processuali.

ARTICOLO 3: *quod patruus dicte Urse in dote et nomine dotis enumeravit ipsi Georgio tanquam marito Urse quale eius nepotis libras quadraginta septem?* (che lo zio della detta Orsa contò allo stesso Giorgio come dote ed a titolo di dote, quale marito di Orsa, sua nipote, quarantasette libbre). Sul margine sinistro, all'altezza della dichiarazione di cui sopra, c'è la sottoscrizione del presente tenore: *Greg.s (corretto sopra la riga con "ij") iuravit q(uod) no(n) credit / Ursia cotras.a iuravit q(uod) credit/cotrasc.m eius patruu(m) numerasse pecunias contrasc.as cotrascr.o Greg.o sed nescire qua de causa* (anche in questo caso il nome della controparte è errato!) (*Gregorius* – corretto – giurò che non crede; Orsa contrascritta giurò di credere che suo zio contrascritto contò il denaro contrascritto a Gregorio – corretto - ma non sa per quale motivo).

Giorgio Pechiarich, fu chiamato per primo poiché *iuravit quod non credit* in prima, seconda e terza istanza, mentre, al contrario, *Ursia iuravit quod credit*, il Rev.mo Vicario *decrevit ad ipsam Ursam probari teneri*. È da notare che in tutto l'atto, come evidenziato, il nome del Pechiarich è sistematicamente cambiato in *Gregorius* e non *Georgius*, come da sospetto insinuato dall'avvocato Francesco Motio, per cui dovette trattarsi di altra persona, non di Giorgio Pechiarich.

## SUCCESSIONE CRONOLOGICA DELLE TESTIMONIANZE

Il Vicario concesse all'Attore, Orsa Gregorich, dieci giorni di tempo per portare in giudizio i testi proposti. La dilazione venne prorogata per altri otto giorni e, pertanto, il 24 ottobre 1565 nella sacrestia della cattedrale fu accolto il giuramento dei primi testi. Sulla base delle testimonianze si può ricostruire, per sommi capi, la vicenda processuale, che può essere divisa in quattro momenti fondamentali:

1) VICENDA ANTERIORE AL 1561 (illustrata dalle testimonianze di Joannes Manzinus e Ivanus Sutor). Testimonianza di Ioannes Manzinus (Giovanni Manzin), resa il 9 novembre 1565:

super ultrascripto capitulo examinatus et monitus suo iuramento respondit tanto io so di quello che mi hanno addimandato che una sera ritrouandomi in Faranzan alla mia possession che non puoto altrimenti veniri quella sera nella terra per esser tardi, io me ridussi alla casa delli Pechiarichi che è lì vicina dove cenai quella sera et stando così à taula Stipane Pechiarich fratello di Zorzi disse verso di me, mostrandomi Orsa Gregorich, noi volemo tenir questa zouene per Zorzi nostro fratello et nil aliud scire dixit. Sup.(er) generalibus recte<sup>39</sup>.

La conversazione si riferisce ad un incontro avvenuto prima del matrimonio di Zorzi: l'intenzione faceva riferimento ad un ipotetico futuro, quindi l'episodio era anteriore al 1561; "la casa dei Pechiarich" (cioè Stiphane ed Helena, la moglie) era a Faranzan; Zorzi, con la madre e la sorella Lucia, abitava a Prade, mentre Orsa doveva abitare nella villa eponima di Gregorici. La conversazione di Stipa era confidenziale; i due, Stipa e Joannes Manzin, stavano seduti a tavola "da soli" (le donne non mangiavano con gli uomini, soprattutto in occasione di ospitalità<sup>40</sup>). "Disse verso di me mostrandomi Orsa [...]"; la testimonianza fotografava l'atteggiamento di Stipa, che si chinò verso Ivan Manzin accennando col capo ad Orsa, manifestandogli l'intenzione (sua e della madre) circa la ragazza. Stipa assolse quindi la funzione paterna di capofamiglia (o pronubo), essendo il padre defunto. "Mostrandomi Orsa", "questa zovene"; quindi, Orsa era presente assieme ad Helena, la moglie di Stipa, e Lucia, la sorella, dal momento

39 Archivio Diocesano di Trieste, Archivio della Diocesi di Capodistria, *Cartolare 8. Processus matrimonii inter Georgium Pechiarich de curiis s. ti Antonii ex una et Orsa filia Leonardii Gregorich de dictis curiis ex alia. Testimonianza Ioannes Manzinus 9 novembre 1565*, f. 541 r.

40 P. KANDLER, *L'Istria*, vol. II, nn. 22-23, Trieste, 1847, p. 88. "Siedono tutti a tavola, gli uomini cioè perché le donne slave istriane mai; quando hanno i ospiti in casa non siedono a tavola con gli uomini". Vedi anche C. COLLI, *Degli Slavi istriani di Don Antonio Facchinetti*, in "ACRSR", vol. XV, Trieste-Rovigno, 1984-85, p. 213.

che Stipa parla di “nostro fratello”, ovviamente in riferimento alla “sorella” di entrambi, Lucia.

Fu quindi da Faranzan che si mosse tutto il progetto matrimoniale: Orsa, come conoscente, frequentava la famiglia e, se non consenziente, sapeva perfettamente quanto si stava progettando e che la riguardava. Non viene, comunque, riferita una sua reazione, che, del resto, non era nemmeno contemplata. Da notare l'espressione del teste “Che non puoto altrimenti ueniri io mi ridussi”: il Manzin è cittadino di una “Terra”, un possidente ed allo stesso tempo coltivatore diretto del suo fondo; cerca di impiegare, rispondendo al cancelliere, un tono adeguato.

II Testimonianza di Ivanus Sutor, resa il 27 ottobre 1565 (f. 538 r. e v.) ma riferita ad avvenimenti anteriori al 1561

Io non so altrimenti se doppoi che Juri ha dato la mano à Orsa davanti la casa esso Juri habbia menato essa Orsa à casa sua, ma so bon che lui la ha mandata à chiamar per grattar capuci, et questo so perchè la detta mare di Juri mi ha detto di haverla mandata à chiamar, et che anco la è andata; *inrerrogatus an si scit ipsam jurium combinasse uel rem habuisse cum ipsa ursia respondit* io non so altramente; ma ben mi ha detto la mare di esso Juri che hanno dormito insieme. *Sup(er) tertio et ultimo capitulo dixit interrogatus* mi si che so che suo barba Andrea Matheus contò à Juri sin quaranta, et più, li quali innanti erano on doppion et resto oro con un grossetto d'argento; i quali io geli domandai per nome de dotte, et lui ge li ha buttadi in terra, et sua mare de Juri li tolse suso et li dette à Juri, il qual li saluò. *Supra interrogatorijs tertij, et ultimi capitulis dixit interrogatus* Jo el so perché e uero, perche hauendoge io addimandato chel douesse indottar Orsa sua nozza<sup>41</sup> <sup>52</sup>el cauò della sua borsa lire quaranta, et più, et li buttò li in terra, i quali danari la mare de Juri li tolse suso, et li dette a esso Juri il qual li saluò, come ho detto di sopra; et quello so perchè essa li prendete. *Super gnalibus in omnibus recte respondit*<sup>42</sup>.

Ivan Sutor conosceva tutti i retroscena della vicenda, e con ogni probabilità a lui erano ricorsi i Pechiarich ed i Gregorich per i preliminari del matrimonio, visti i rapporti confidenziali intrattenuti con Dorca ed i Matheusich coi quali sembrava aver trattato o comunque dimostrava di essere a conoscenza che si sarebbero fatti carico della dote di Orsa. Del resto, per la sua professione di artigiano girovago (calzolaio), come allora si usava, spostandosi dove era richiesta

41 Probabilmente *nezza*, nipote; a Pirano ed Albona: *neza*. Anche nell'udinese abbiamo *nezza* nel significato di “nipote”, in un documento del 1533, citato in A. SACHS, *op. cit.*, p. 8.

42 Archivio Diocesano di Trieste, Archivio della Diocesi di Capodistria, *Cartolare 8. Processus matrimonii cit. Testimonianza di Ivanus Sutor, 27 ottobre 1565, f. 538 r. e v.*

la sua opera era inevitabile che venisse a conoscenza e/o fosse messo a parte dei progetti degli abitanti delle ville<sup>43</sup>. E questa sua frequentazione del “mondo” e la conoscenza delle “buone maniere” affiorò in una metafora, conservata dal cancelliere episcopale, (“gratar capuci”) per comunicare l’intenzione di Zorzi nel mandare a chiamare Orsa dopo il *tactum manus*. Se a questo aggiungiamo la conoscenza del denaro versato dai fratelli Matheusich per la dote di Orsa tanto da distinguerne la pezzatura ed il valore delle monete, possiamo dire che siamo in presenza di un “uomo di mondo” che sa quello che dice! A lui Dorca, la madre di Zorzi, avrebbe confidato che il figlio e Orsa avrebbero dormito assieme la sera del matrimonio e non *multis diebus elapsis* come risulta dai verbali.

## 2) AVVENIMENTI RELATIVI AL 1561/1562

### 1) Testimonianza di Leonardo Gregorich, padre di Orsa resa dd. 9 9bre 1565:

Un giorno auanti Ogni Santi uenne a casa mia Dorca Pechiarich, Stipane et Zorzi suoi figlioli, et mi addimandorno se io uoleua dar per moier mia fiola ul (vel) Orsa, al detto Zorzi suo fiolo della qual cosa hauendomi consigliato mia moier si contentassimo di darghila, et cosi in quell’istante esso Zorzi tochete la man à essa Orsa mia fiola, et de li à quindece giorni esso Zorzi in persona menete la detta mia fiola à casa sua. Sup. gnalibus respondit Io son padre di Orsa sopradicta vorrei et che lei vencesse, ma per ciò ho detto la verita di quanto mi havete addimandato<sup>44</sup>.

La sua è una testimonianza “temporale” precisa: tre anni prima (quindi nel 1561) “un giorno avanti Ogni Santi” ricevettero la visita di Dorca Pechiarich coi figli Stipane e Zorzi (presenti – probabilmente – Helena, la moglie di Stefano e Lucia, la sorella, anche se non vengono nominate), che chiesero la mano di Orsa per il loro fratello e figlio. Alla richiesta seguì una presa d’atto da parte dei coniugi Gregorich ed una consultazione tra di loro e, accordatisi, acconsentirono alla richiesta. “Et così in quell’istante esso Zorzi tochete la man a essa Orsa, mia fiola et di li a quindece giorni, esso Zorzi in persona menete la detta mia fiola a casa sua”. I “novizi”, una volta “data la mano e fede”, presero a passeggiare, mano nella mano, qua e là per il cortile, discorrendo tra di loro con

43 G. NEMEC, *Un Paese perfetto. Storia e memorie di una comunità in esilio*, Trieste, 1998, p. 263. La Nemeč riporta la vicenda di un calzolaio girovago. Cfr. A. APOLLONIO, *L'Istria veneta dal 1797 al 1813*, Gorizia, 1998, p. 97.

44 Archivio Diocesano di Trieste, Archivio della Diocesi di Capodistria, *Cartolare 8. Processus matrimonii cit. Testimonianza di Leonardo Gregorich, 9 novembre 1565*, f. 541 r e v.

atteggiamento intimo. E così furono visti da altri testimoni, che, da questo atteggiamento “confidenziale”, arguirono l’avvenuto “matrimonio”<sup>45</sup>.

2) Testimonianza di Catharina Gregorich, nata Matheusich, *ea die* (9 9bre 1565).

L’è vero che da circa tre anni un giorno avanti ogni s.ti venne à casa mia Dorca, Stipan et Zorzi suoi fioli la quale mi addimando se uoleua dar Orsa mia fiola per moier à Zorzi suo fiolo della qual cosa hauendo io insieme con mio marido considerato lungamente, deliberassimo di darghila, e così gliela dessimo, et in quel instante esso Zorzi qual’era lì prese la mano, si che di lì à 15 giorni il detto Zorzi la menete a casa sua. *Super generalibus dixit interrogata* Io so mare di essa Orsa et non so quel hà guadagnarsi ma perciò ho detto la verita del tutto<sup>46</sup>.

Catharina confermò quanto detto dal marito sulle circostanze della visita dei Pechiarich e del fatto che la loro proposta fosse stata discussa “lungamente” (l’avverbio è proprio della teste!) e soltanto dopo “così deliberassimo di darghila e così gliela dessimo. In quell’istante esso Zorzi qual’era lì prese la mano, [ ... ] si che di lì a 15 gg. detto Zorzi la menette a casa sua”. Tre anni prima, “un giorno avanti Ognissanti”, la famiglia Pechiarich al completo, compresa Helena, moglie di Stipane e Lucia, la sorella di Zorzi, citate come testi, in visita dai Gregorich chiese ufficialmente la mano di Orsa. Che si trattasse di un momento interlocutorio, ancorché “ufficiale”, si evidenzia dal fatto che i genitori di Orsa, prima di dare una risposta, considerarono “lungamente” (come puntualizza Catharina) tra di loro la proposta. Ovviamente “una lunga considerazione” non poteva essere contenuta nei convenevoli di una visita di cortesia, quantunque finalizzata; la risposta definitiva ed impegnativa venne data in un secondo momento. Per cui, quando Lunardo Gregorich parlò di “un giorno avanti Ognissanti”, si trattava veramente di “un” giorno indeterminato rispetto ad una data fissa, come Ognissanti; quindi i Pechiarich, che vennero a portare una richiesta “un giorno” avanti Ognissanti, proprio ad Ognissanti ricevettero la risposta affermativa.

Quanti giorni passavano dalla formulazione della richiesta alla risposta? Di solito una settimana<sup>47</sup>. Dal momento della richiesta passarono circa sette/dieci giorni in consultazioni e preparativi tra i coniugi Gregorich e la famiglia

45 In *Storie di ogni giorno in una città del Seicento* di O. NICCOLI (*op. cit.*), nell’illustrazione 56 è raffigurato il quadro di Giovanni da San Giovanni, *Contratto Nuziale*, 1625 c. a Roma Galleria di Palazzo Corsini, in cui è raffigurato un matrimonio *per tactum manus*, in un cortile di una casa di campagna.

46 Archivio Diocesano di Trieste, Archivio della Diocesi di Capodistria, *Cartolare 8. Processus matrimonii cit. Testimonianza di Catharina Gregorich, 9 novembre 1565*, f. 541 r e v.

47 P. KANDLER, *L’Istria*, cit., p. 87. Vedi anche C. COLLI, *Degli Slavi Istriani*, cit., p. 213.

Matheusich, famiglia di origine di Catharina, per decidere della dote di Orsa. Il 1° novembre 1561 ci fu la riunione plenaria delle famiglie Gregorich e Pechiarich, con la presenza del “sensale del matrimonio” Ivanus Sutor e del parroco di Covedo e, ovviamente, vicini e “invitati”. Sciolta favorevolmente la riserva Zorzi toccò immediatamente la mano di Orsa, e i due passeggiarono mano nella mano per il cortivo della casa di Hieronimo del Succo alla vista di tutti i presenti. Dopo il probabile rinfresco offerto agli ospiti, la madre di Zorzi, Dorca, accompagnò Orsa in casa di Zorzi “a gratar capuci”, confidando a Ivano Sutor che i due “hanno dormito assieme”, in palese contrasto con il capitolo 2° che parla di *non multis diebus inde elapsis* (testimonianza di Ivan Sutor).

### 3) Testimonianza di Helena moglie di Stefano Pechiarich:

doppò che Juri ha dato la man à Orsa, essa Orsa è venuta sola à casa, et non menata altrimenti dalla madre del ditto Juri. *Interrogata sé ditto Juri attrouandosi lei in casa sua ha usato con essa come marido con moier, respondit* Io la ho vista che la andava con il ditto Iuri per cortivo, ma non so quello ch(e) habbino fatto tra loro, *interrogata si quid scit ultra respondit nil aliud scire nisi quantum supra deposuit. Super interrogatoriis interrogata de causa scire dixit /* perch(e) l’ho vista in casa del ditto Iuri, et andar per il cortivo con esso. *Super generalibus respondit* Jo son cugnata de Juri, ma per cio ho detto la verita di quanto mi havete addimandato<sup>48</sup>.

Helena confermò di avere visto Orsa “in casa di detto Juri”, ma, per amicizia e delicatezza muliebre, non spinse oltre la testimonianza, lasciando dedurre all’inquirente la sequenza logica. Un fatto è certo: vide Orsa accompagnata dalla madre di Zorzi a casa del cognato. Anche i fratelli Matheusich attestarono di avere visto Orsa in casa di Juri in quel fatidico Ognissanti, ma non scesero nei particolari di un fatto inequivocabile. Helena Pechiarich testimoniò, il 26 ottobre 1565, solo del *tactum manus*, additando la suocera Dorca come colei che “materialmente” andò a prendere ed accompagnò Orsa in camera di Zorzi. L’azione di Dorca, confermata dalla testimonianza di Ivano Sutor, si esplicò proprio nel giorno di Ognissanti.

### 4) Testimonianza dei fratelli Adrea e Martino Matheusich

Sia Andrea che Martino equivocarono sul *tactum manus*, incerti dove collocarlo, se in casa o nel cortivo di Hieronimo del Succo. Il loro interesse era concentrato sulla dote che avevano “promesso” di sborsare, ma arguirono che il tocco della mano e la fede fosse stato scambiato dal fatto che videro i due “sposi”

48 Archivio Diocesano di Trieste, Archivio della Diocesi di Capodistria, *Cartolare 8. Processus matrimonii* cit. *Testimonianza di Elena Pechiarich, 26 ottobre 1565, f. 541 r e v.*

passaggiare in intimità colloquiale nel cortivo della casa e, soprattutto, dal destino dei ducati buttati per terra, prima che Dorca li raccogliesse per portarli a Zorzi, *conditio sine qua* per la conclusione di un matrimonio<sup>49</sup>. Andrea dixit

Io non vi so dir altro che quanto mi haveti addimandato se non che Zorzi Pechiarich in casa di Lunardo Gregorich nel cortivo del sig. Hieronimo del Succo dete la man et fede à Orsa figliola de esso Lunardo, et questo so per esser sta presente à tal cosa, ma che detto ( gregor: cancellato) Zorzi habbia usato carnalmente con lei, et che sua madre habbia menato detta Orsa à casa sua, io non vi so dir cosa alcuna perche io stavi in altra parte: *et sup(er) 3.º et ultimo dixit interrogatus* per sì che, e vero che il barba de essa Orsa contò al ditto Zorzi ducati sei d'oro, et pro-conto de dote, et questo so, perche Io son quel suo barba che gli contò tal danari. Sopra il secundo capitolo non fu altrimenti interrogato, affermando *nihil scire de contentis in eo*. Sopra il terzo confermò quanto affermato cioè di avere sborsato a Zorzi la somma predetta a titolo di dote, *sup(er) generalibus dixit* esser barba de ditta Orsa per parte de madre ma haver ditto la verita<sup>50</sup>.

- Testimonianza di Martinus Matheus *de eodem loco testis dixit inter(errogatus)*:

Io so che quanto mi havesti addimandato, et dopo che Jurj Pechiarich dete la man et promesse à Orsa figliola de Lunardo Gregorich che detta Orsa è stata in casa de esso Jurj per haverla vista li in casa sua; ma se lui habbia usato carnalmente con lei, io non ci scio dire Super 3.º capitullo dixit interrogatus Jo scio he vero che Andrea mio fratto barba de detta Orsa contò al ditto Jurj sei ducati d'oro et 4 piccoli per conto de dote al che so stato presente, et ho visto darli tal danari. Supra generalibus dixit, Io son barba de Orsa per parte de madre, mà ho detto la verità di quanto mi haveti addimandato<sup>51</sup>.

La loro testimonianza connota l'origine carsolina dei Matheusich ("io scio he uero che io non ci scio dire [...]"). Martinus Matheus confermò che, dopo il *tactum manus*, Orsa era stata in casa di Juri, testimonianza *de visu*; ovviamente

49 Nelle *Allegationes Ursie Gregorich*, il suo procuratore, Pre Battista Braccio, dopo aver premesso *cum maritos nunquam deceat nisi ob aliquas causas uxores suas dimittere* (e l'unica causa ammessa dalla Chiesa è l'adulterio, ma non è il caso di Orsa, quanto-probabilmente-di Giorgio), con la forza delle testimonianze e dal fatto che è stata corrisposta una "cifra" a titolo di dote, "cum ergo dos sit secuta matrimonium erat inter eos factum, in quanto la dote includi et semper ostendit matrimonium; dos ut dictum absque alia cognitione suponit matrimonium. Ergo concludendum est quod matrimonium de quo lis est sit factum in facie ecclesie iuxta solemnitates et forma et per consequens recte fuisse per Ursiam impetratum mandatum per cuius confirmationem petit et instat et hoc omni meliori modo". (ff. 544 r e v e 545 r ev). al titolo come sopra.

50 Archivio Diocesano di Trieste, Archivio della Diocesi di Capodistria, *Cartolare 8. Processus matrimonii* cit. *Testimonianza di Andrea Matheusich*, f. 540 r e v.

51 *Ibidem*.

non sapeva cosa ne fosse seguito. Della vita vissuta dalla coppia Gregorich/Pechiarich, dal 15 novembre 1561, data dell'introduzione di Orsa in casa di Zorzi Pechiarich, al 29 novembre 1564, non c'è traccia nel fascicolo processuale né vi è cenno nella sentenza, che tiene conto soltanto dei documenti prodotti e registrati per il processo (dal f. 524 r, al f. 545 v).

### 3) AVVENIMENTI SUCCESSIVI AL 1561 E FINO AL 1565

Il giorno dopo di Ognissanti, Orsa tornò dai genitori e vi rimase fino al 15 novembre 1561, quando Giorgio in persona la venne a prendere per portarla a casa sua. Il giorno di Ognissanti avvenne il *coniugalis pactio*; con la *traditio* della sposa alla casa dello sposo il matrimonio *in verba de praesenti* si compì. Dopo un tempo imprecisato, Zorzi “abbandonò” il tetto coniugale; a sua volta Orsa lasciò la casa di Zorzi per ritornare alla casa paterna. Evidentemente era appoggiata dai genitori, soprattutto dalla madre. Le motivazioni potevano essere state le più varie: dalla delusione, alla solitudine, all'incomprensione con la suocera. Zorzi, per affari, si assentava frequentemente dalla sua abitazione, ma, quel che è peggio, iniziò un rapporto con una donna con la quale dovrebbe aver contratto matrimonio: “[...] in spretu prioris coniugii, cum alia muliere matrimonium contrahere presumpsisti in maximum Xti. fidelium scandalum et animae tue perditione” (in disprezzo del precedente legame hai osato contrarre matrimonio con un'altra donna con sommo disprezzo dei fedeli cristiani ed a perdizione della tua anima)<sup>52</sup>.

- Testimonianza di Francesco Placentino e Pomponio Ducaino, resa l'8 Novembre 1565, con riferimento ad avvenimenti successivi al 1561 ed entro il 1564:

Io so che un giorno essendo uissuto dentro della terra Zorzi Pechiarich insieme con ms. Pomponio, et io uenissimo per sino in chiesa grande per la porta di S.ta Croce, si ragionando insieme di Orsa Gregorich, io gli addimandai che cosa hastu da far con essa et che uoitu di essa, et esso Zorzi mi rispose io uoglio ottenir un mandato dal Vicario che in termine de tanti giorni la debba uenir à casa mia che la uoglio sposar, et io ge dissi ad esso Zorzi ben alla sua morte, et lui me rispose cusi non fussila come la e, mia moier, et io gli dissi tu fai ben di farla uenir a casa tua, alle qual tutte parole fu p.nte Mrs. Pomponio Ducaino, *et nihil aliud scire dixit, nisi quod supra deposuit. Supra gnalibus in omnibus recte respondit. Die dicta (9. 9bris 1565) (continuus) Coram antelato Re.do dno Vic.o loco est ultimo d.s Ponponius Ducainus testis ut ultra productus, citatus iuratus, monitus, et super ultrascripto capitulo examinatus et interrogatus suo iuramento respondit. Io non so cosa altra di questo mi*

52 Vedi f. 235 r.



havete addimandato, ne mi ricordo di esser sta presente quando ms. Franciscus Piasentino disse quelle parole che hora mi addimandate a Zorzi *nec nihil de contentis in ipso capitulo scire respondit. Super generalibus recte respondit*<sup>53</sup>.

In un giorno imprecisato, posteriore al 15 novembre 1561, “essendo vissuto dentro della *Terra*” (Capodistria), Zorzi Pechiarich, assieme a Pomponio Ducaino e al testimone, si trovarono insieme a Capodistria, in Piazza Grande, a discorrere di Orsa e come mai lei e Zorzi non convivessero ancora. Zorzi affermò con sicurezza che Orsa era sua moglie e che stava brigando per ottenere dal Vicario Generale un monitorio che la inducesse a tornare ad abitare con lui definitivamente. Questa precisazione situava la conversazione a metà dell’anno 1563/64, quando Zorzi rispose ad una diffida di Orsa, tesa a rivendicare i suoi diritti coniugali, con un contro-monitorio in cui l’accusa era di calunnia, aprendo in tal modo formalmente la lite processuale. Interessanti, dal punto di vista linguistico, le domande: “[...] che cosa hastu da far [...] che uoitu [...] ed io ge dissi ad esso [...] cusi no fussila [...]”.

La reticenza di messer Ducaino si spiegava col fatto che risultò (da altri procedimenti) essere chiamato a svolgere la funzione di interprete della Curia, anche se, nel presente processo, non è detto che fosse direttamente coinvolto. Sono presenti nell’archivio documenti scritti da lui, dai quali risulterebbe come impiegato nella Cancelleria<sup>54</sup>. Francesco de Piscaria, invece, testimoniò che “Orsa Gregorich ha sposato Gregorio o Giorgio Pechiarich?” (v. f. 532 r, 27 agosto 1565). Il “sospetto” (l’insinuazione) fu avanzato dall’avvocato di Zorzi Pechiarich (sapendo bene che non avrebbe retto) al fine di sostenere l’accusa di calunnia nei confronti di Orsa, per costringerla a revocare il mandato di monsignor Stella del 18 giugno 1564. Il tutto fondato su una ipotetica confessione della stessa Orsa a Francesco de Piscaria, ottenuta quasi *in vim confessionis*, che la detta Orsa avrebbe sposato non Giorgio Pechiarich, ma un fantomatico Gregorio Pechiarich. La rivelazione, dovuta a Orsa, tradurrebbe, in effetti, la sua delusione per un “matrimonio rato ma non consumato”, come sembrò fosse effettivamente accaduto.

Questo errore di nome è stato lasciato “volutamente” imperversare per tutta la parte documentaria del procedimento fino a che lo stesso procuratore di Zorzi lo corresse, ammettendo di essere lui il “convenuto” e non l’attore della

53 Archivio Diocesano di Trieste, Archivio della Diocesi di Capodistria, *Cartolare 8. Processus matrimonii* cit. *Testimonianza di Francesco Placentino e Pomponio Ducaino*, 8 novembre 1565, f. 540 r e v.

54 Nel cart. XIII (Vescovo Ingenerio) i documenti di cui ai fl. 4 e 5, rispettivamente: *Die XVIII Januarij MDLXXVIII e die 21 Julij 1579*, recano entrambi la firma di POMPONIVS DUCAYNVS, *canc. s epalis, scripsit et rogatus* (come se fosse un notaio).

“lite”. Che cosa era successo a Zorzi Pechiarich dopo l’incontro in Piazza Granda a Capodistria? Evidentemente la sua ferma intenzione di “costringere” Orsa, con un monitorio del Vicario, a riprendere la convivenza con lui non era poi così ferma, dal momento che non solo trovò una sostituta, ma sembrerebbe aver contratto con essa un vero e proprio matrimonio *in spretu prioris coniugij [...] et in maximum XTI fidelium scandalum et anime tue perditione*<sup>55</sup>.

#### 4) PERIODO DELL’ISTRUZIONE E DEI PRIMI ATTI DEL PROCEDIMENTO

Il periodo tra il 30 giugno 1565 ed il 6 settembre, in cui si iniziò il vero dibattimento, trascorse in schermaglie procedurali, costituzione dei collegi degli Avvocati e Procuratori delle “Parti”, richieste di dilazioni dei termini per costituire, costruire e presentare la parte testimoniale e documentaria. Il 29 luglio 1565 Giorgio Pechiarich mosse il primo passo, invitando Orsa a ritirare il mandato e, di conseguenza, ad abbandonare la causa; per farlo, il suo Procuratore, Francesco Mozio, ripropose la memoria datata 16 luglio 1564, con la quale Orsa Gregorich veniva accusata di calunnia<sup>56</sup>. Orsa Gregorich, il 3 agosto 1565, nominò suoi avvocati e procuratori Jacobo del Bello, pré Battista Brachio (o Braccio) e pré Pietro Chermez di Maresego, i quali chiesero subito una prima ed una seconda proroga dei termini di cinque e tre giorni per la preparazione della causa, *presente altera parte et non assentiente sed protestante de nullitate*.

Nella presentazione dei testimoni da parte di Orsa fu citato anche il parroco di Covedo, da cui dipendeva la curazia di S. Antonio: il matrimonio era stato, in qualche modo, registrato? Nelle disposizioni lasciate alla parrocchia in seguito alla visita del Valier si dice *ematur liber baptizandis et matrimonii s ut in regulis*. Se ci fu la registrazione del matrimonio, allora si trattò di un brogliaccio, dal momento che il Valier comandò di comprare i due registri per i Battesimi ed i Matrimoni da redigere *ut in regulis*; anche perché *liber ritualis est latinus*<sup>57</sup>. L’11 agosto 1565 il Procuratore e l’Avvocato di Orsa Gregorich portarono all’esame

55 Vedi il f. 235 v. Il monitorio di monsignor Stella compare in tre momenti successivi ad indicarne l’importanza e quasi identico nella stesura con una differenza nell’escatocollo, come evidenziato.

56 L’accusa di “calunnia” da parte di Zorzi è giustificata in punta di diritto e temporale; Zorzi ha abbandonato Orsa nella casa coniugale; Orsa ha abbandonato il tetto coniugale ritornando alla casa familiare; ambedue avevano titolo un monitorio impositivo da parte della R.D. Orsa che si è mossa per prima è caduta nella contraddizione di chiedere la reintegrazione in un diritto da lei stessa violato. Zorzi ha avuto buon gioco ad accusarla di “calunnia”.

57 A. LAVRIČ (a cura di), *Istriae Visitatio Apostolica Just. Augustini Valerii*, Akademija Znanosti in Umetnosti, Ljubljana, 1986, p. 135.

del Rev.mo Vicario un promemoria sulla posizione della loro cliente. Il Procuratore della controparte chiese un periodo di otto giorni per l'esame. La contromemoria di pré Francesco Mozio si basava sulla tesi, insinuata dal Pechiarich, che non solo non si era trattato di un vero e proprio matrimonio *in verba de praesenti*, ma quand'anche ciò fosse stato, non era seguita copula carnale tra di loro; si trattava, pertanto, di *sponsalia de futuro*, per cui, *patet sponsalia, non subsequata copula carnali, dissolvi* (è chiaro che gli sponsali, non essendo seguita agli stessi copula carnale, vengono sciolti). Di conseguenza chiese l'annullamento del procedimento e del matrimonio con "protesto delle spese".

Nel popolo delle ville il matrimonio, di solito, avveniva per "amore", come lo prova il gran numero dei matrimoni "clandestini" (*in verba de praesenti subsequata copula carnali*) sia in Istria che nel Friuli del Patriarcato<sup>58</sup>. Per tutto il periodo pretridentino, e per molto tempo dopo, il "semplice tocco della mano" assurgeva per il laicato a simbolo del matrimonio e, nel linguaggio comune, "dare la mano" significava – e generalmente sostituiva – l'espressione "contrarre matrimonio". Una cerimonia senza tocco delle mani non sembrava, agli occhi del laicato, tale da dare inizio ad un matrimonio<sup>59</sup>. Giorgio e Orsa erano "abili", cioè liberi da qualsiasi impedimento e scambiarono il reciproco consenso a mezzo degli accordi delle rispettive famiglie e del *tactum manus*. Entrambi erano in età legittima ed il matrimonio si era svolto con le solennità del caso; data la presenza del parroco di Covedo, poteva altresì essere legittimamente ritenuto contratto *in facie ecclesie*, alla presenza di molti testimoni, come si evidenziò dalle testimonianze. Per questi motivi, il loro non era stato propriamente, secondo i canoni tridentini, un "matrimonio clandestino".

Il matrimonio contratto *in facie ecclesiae* annullava quello *in verba de praesenti*, in quanto difficilmente dimostrabile<sup>60</sup>. Il consenso dei genitori era fortemente raccomandato dalla Chiesa solo *ad honestatem sacramenti*, ma non era vincolante: il matrimonio *sponsali conventionione initiatur commistione perficiatur*. La manifestazione del consenso e la consegna della sposa potevano avvenire nello stesso tempo o in tempi e momenti diversi; il primo periodo fu chiamato

58 A. SACHS, *op. cit.*, p. 3. "Le trattative per fare un matrimonio appaiono a noi spogliate da qualsiasi considerazione d'indole sentimentale. Vediamo la donna contrattata come una merce, come un essere senz'anima e senza volontà. La famiglia si costituisce invece che su una base d'amore su una di denaro, e il matrimonio friulano giunge a noi accompagnato quasi unicamente da un prepotente e necessario tintinnio di veneti ducati".

59 La mano ritirata in un gesto impulsivo assurge a simbolo di consenso negato; l'impossibilità che le mani si uniscano rende l'unione inverosimile (vedi C. CRISTELLO, *op. cit.*, pp. 195-196); "*dedit fidem seu manum ut vulgus dici solet*" (*Processo*, f. 528 v). Stessa funzione venne ad assumere il "Bacio Nuziale" (O. NICCOLI, *op. cit.*, pp.109-112).

60 N. SCHÖCH, *op. cit.*, p. 649.

appunto degli *sponsali* ed il secondo della *traditio*. Il Pechiarich andò a prendere Orsa dalla casa paterna quindici giorni dopo il matrimonio *per tactum manus*. Dalla presenza di tutti gli elementi sostanziali nel “matrimonio clandestino”, seguiva logicamente che questo non poteva mai venir dichiarato invalido da nessuna autorità. Infatti, nella Chiesa antica, il Papa Evaristo dichiarò i matrimoni clandestini “fornicazioni”, ma non li invalidò<sup>61</sup>.

Vi erano degli errori ritenuti capaci di invalidare il matrimonio, e riguardavano l'identità fisica di una persona o la sua condizione (libera o servile). L'errore di persona era tanto chiaramente esclusivo del consenso, quanto eccezionalmente presentato a motivo di nullità. Errori circa la fortuna o la qualità di una persona, se commessi, non invalidavano il matrimonio<sup>62</sup>. Orsa avrebbe confessato, quasi sacramentalmente, di avere sposato *in verba de praesenti*, non Giorgio Pechiarich ma, “sed Gregorium quendam (affirmat) cum ipsa contraxisse; namque matrimonium factum per verba de presenti hoc modo factum non potest aliter nec alio modo probari” (afferma di avere contratto matrimonio con un certo Gregorio; perciò un matrimonio contratto in *verba de praesenti* non può essere provato altrimenti né in altro modo).

La vera e propria copula si sarebbe consumata, quindi, non con Giorgio, ma con questo fantomatico e celato dalla controparte, Gregorio, e questo spiegherebbe i frequenti errori di persona all'interno delle testimonianze scritte<sup>63</sup>. Ma ciò andrebbe contro le testimonianze processuali sull'identità di Giorgio Pechiarich, come colui che dette la mano ad Orsa non appena avuto il consenso dei genitori, che la introdusse, pronuba la madre, in camera sua e che dormì con lei secondo quanto testimoniato da Ivanus Sutor, e che quindici giorni dopo la prima notte, lui personalmente venne a prenderla per portarla a casa sua. Scartato quindi l'errore di persona, ed anche ammessa una relazione precedente il matrimonio con Zorzi, talmente segreta da sfuggire al comaraggio delle ville, era piuttosto probabile che la motivazione andasse cercata in una delusione tale da parte della ragazza tanto da farle immaginare

61 *Ivi*, p. 651. Vedi anche p. 646 sul consenso dei genitori: “ex multis decretis Pontificum sanctis scripturis et praxi ecclesiae cononis constat solum consensus personarum quae alia non habent impedimenta ad contrahendum et in aetate legitima sunt, sufficere ad matrimonium”.

62 Vedi nota 56, *Costituzioni del Patriarca Marino Grimani dd 1524* - “L'errore di persona era tanto chiaramente esclusivo del consenso, quanto eccezionalmente presentato a motivo di nullità” (C. CRISTELLON, *op. cit.*, p. 219).

63 Vedi allegato alla posizione *Motio* dd. 27 agosto 1565, f. 531 r, 532 r. del fascicolo processuale – testimonianza di Francesco de Piscaria p. 16) - “È la donna da cui si è separati che si “possiede”; possedendola effettivamente la si perde. La verità è che bisogna ricreare ostacoli per poter desiderare di nuovo e per poter esaltare questo desiderio fino alle proporzioni di una passione cosciente, intensa, infinitamente interessante. Soltanto il dolore ha il potere di rendere cosciente la passione ed è per questo che amiamo di soffrire e di far soffrire”. (D. DE ROUGEMONT, *L'Amore e l'Occidente*, Milano, 1993, p. 340).

un Gregorius Pechiarich, *deus ex machina*, che la salvasse dal manifestare apertamente il suo rifiuto al matrimonio ed alla convivenza con Zorzi<sup>64</sup>.

Il problema dei coniugi “non coabitanti” è sempre stato presente all’attenzione pastorale nel Patriarcato di Aquileia, a partire dal Concilio Provinciale del Patriarca Ottobono, solennemente riaffermato nel Sinodo diocesano di Lubiana, ordinato e approvato dal cardinale Patriarca Lodovico Scarampo il 7 dicembre 1448. Al Canone X 75 impose a tutti i parroci, a cominciare dalla prima domenica di Quaresima, che *publice proponantur spirituali convenienter admonitione*, seguita dall’esclusione dalle celebrazioni nelle restanti due Domeniche di tutti i fedeli che convivessero *more uxorio*, senza aver contratto matrimonio o che fossero incorsi in peccato di adulterio. Si trattava di una vera e propria scomunica, che colpiva non solo i diretti interessati, ma persino coloro che li appoggiavano fornendo ricetto e assistenza<sup>65</sup>. Il procuratore di Zorzi Pechiarich dovette avere ben presente queste disposizioni, che incorniciavano perfettamente la sua situazione personale in ordine alla vertenza. Muovendo l’accusa di “calunnia” (difficilmente sostenibile) ribaltava la sua posizione a danno di Orsa.

Secondo il Procuratore di Orsa, il matrimonio concluso tra Orsa Gregorich e Giorgio Pechiarich constava della confessione dello stesso Giorgio (f. 544, riga 17), a supporto di un mandato comparitorio da parte della R. D. (*Reverenda Dominatio*) dd. 2 ottobre 1564. L’ammissione di Zorzi confermava la legittimità del matrimonio contratto con Orsa, *in verba de praesenti*, nel giorno di Ognissanti del 1561. La confessione di cui sopra assumeva maggior valenza, in quanto resa *sua sponte* dall’interessato direttamente alla R.D. (*Reverenda Dominatio*) del Vicario. L’avvenuto matrimonio era comprovato, altresì, dalle testimonianze rese sotto giuramento e prodotte dall’attore, *in primis* da Andreas Matheus, che affermò di avere versato a Giorgio una cifra a “titolo di dote”, versione corretta e confermata dal fratello del teste. Siccome la consegna della “dote” precedette o seguì il matrimonio, *ergo*, se c’era stata corresponsione della dote o di una cifra di denaro a “titolo di dote”, per *consequens* se ne deduceva l’avvenuto matrimonio, in quanto *dos secuta includit et semper ostendit matrimonium*.

Marino Matheus ed Helena Pechiarich confermarono di avere visto Orsa in casa di Zorzi; anzi, Ioanis (Ivan) Sutor aveva raccolto la confidenza di Dorca

64 “Ad evitandos errores, qui plerumque verisimili ignorantia contrahentium sponsalia exoriuntur, mandamus ut in omnibus Ecclesiis nobis subditis per illarum Rectores publice fiant admonitiones singulis annis, ut sciente s i i mpedimenta aliqua super matrimonija contractis vel contrahendis manifestare teneantur sub poena excommunicationis”. (C. CRISTELLON, *op. cit.*, p. 397. Costituzione di Marino Grimani, anno 1524).

65 G. MARCUZZI, *Sinodi Aquileiesi*, Udine, 1910, p. 149 e 380.

Pechiarich che Zorzi e Orsa dormirono assieme quella notte, dopo il *tactum manus*. Ergo concludendum est che il matrimonio *de quo lis est*, non solo era avvenuto, ma pure *in facie ecclesiae* (per la presenza del parroco di Covedo). Era, pertanto, giustificata la richiesta di Orsa di avere da parte della R.D.V. l'emissione di un mandato a Giorgio Pechiarich, insistendo *omni meliori modo*<sup>66</sup>.

## OSSERVAZIONI FINALI SUL MATRIMONIO E SULLA SITUAZIONE DI ORSA

Alla domanda se il matrimonio contratto *in verba de praesenti* da Orsa e Zorzi fosse canonicamente valido/legittimo bisogna rispondere affermativamente, come anche il *Decreto Tametsi* lo riconosceva. Quindi Zorzi, che aveva abbandonato arbitrariamente la convivenza di talamo e di mensa, quando era passato a nuove nozze cadde in flagrante adulterio. Permanendo in questa situazione e accusando Orsa di calunnia peccò di spergiuro, offendendo la moglie, rimastagli fedele, e la santità del vincolo. Cadendo in adulterio, secondo i canoni tridentini, non solo il nuovo matrimonio era nullo/irrito, ma costringeva Orsa a permanere nello stato di “coniugata” di un marito adultero, con l’impedimento canonico di passare a nuove nozze. L’adulterio di Zorzi avrebbe giustificato la sua (di lei) separazione, ma le avrebbe impedito di passare a nuove nozze fino a che sarebbe vissuto il marito.

Pertanto, il matrimonio tra Zorzi ed Orsa, *in verba de praesenti*, era canonicamente valido, e la presenza del parroco di Covedo e di tanti testimoni gli aveva conferito il carattere di celebrato quasi *in facie Ecclesiae* e quindi canonicamente valido anche per le norme tridentine. Non c’era stata copula carnale, *videlicet* il matrimonio non era stato consumato, pertanto l’eventuale successivo matrimonio poteva essere celebrato anche in forma solenne. Secondo la prassi pretridentina, il matrimonio contratto *in verba de praesenti* poteva essere sciolto, e così ci si comportava a Venezia e ad Aquileia quando uno od entrambi i coniugi avessero voluto passare ad altro matrimonio con la nuova prassi; secondo i canoni della patristica e dei concili, però, non si dava scioglimento del matrimonio né in caso di concubinato né, tanto meno, in caso di fornicazione<sup>67</sup>. D’altra

66 *Processo*, ff. 544 r ev, 545 r e v.

67 V. J. POSPISHIL, *Divorzio e nuovo matrimonio. Contributo a un rinnovamento teologico*, Milano, 1968, pp. 151-152. “Che dovrebbe fare, chiede Erma, al messaggero di Dio se uno ha la moglie che crede nel Signore e sorprende costei in flagrante adulterio? E il Signore rispose: La licenzi ed il marito rimanga per conto suo; se però, dopo aver rimandato la moglie ne sposa un’altra, anch’egli commette adulterio”. Il Concilio di Cividale (Forum iulij) del 791 al can. 10 sancì: al marito non è permesso né egli può impunemente contrarre un secondo matrimonio finché vive la moglie adultera” (p. 206).

parte, ai sudditi veneti di confessione cattolica, ma di rito greco-ortodosso, era permesso il divorzio ed un nuovo matrimonio in presenza di adulterio e vivenza del coniuge “incolpevole”<sup>68</sup>.

Molti processi matrimoniali erano privi di sentenza e il motivo non era sempre attribuibile ad una lacuna documentaria. Verosimilmente l’apertura del processo, utilizzata come strumento di pressione sulla parte avversa, favoriva il raggiungimento di un accordo, che poneva fine al contenzioso, per quanto, in base alla normativa canonica, il processo matrimoniale non avrebbe potuto concludersi senza la sentenza del giudice ecclesiastico, così come non era prevista la sostituzione del giudice con arbitri. Nella prassi, invece, il giudice tendeva ad assumere la funzione del mediatore, evitando di emettere una sentenza in caso di accordo tra le parti<sup>69</sup>. Giorgio Pechiarich, pertanto, risultava essere il convenuto e Orsa Gregorich l’attore del processo. Il Vescovo assolse la parte dell’*arbiter et compositor amicalis* pur lasciando al Vicario, dimostratosi rigidamente fiscale, la conclusione del processo e la stesura della sentenza. C’è da rimarcare che il Vicario trattò il caso con piena autorità (in “sede vacante”) per l’ultima assenza del Vescovo prima del suo decesso a Spalato.

Inizialmente monsignor Stella si era mosso su istanza di Orsa con un’azione pastorale improntata al *favor matrimonii* ed alla dottrina del consenso, in seguito, uniformandosi ad una prassi che andava consolidandosi a Venezia, ascoltato il Pechiarich, concesse lo scioglimento degli *sponsalia* di fronte alla mutata volontà di uno dei contraenti. Nel caso specifico, nonostante l’accusa di calunnia mossa ad Orsa, risultò evidente la volontà del Pechiarich di recedere dagli *sponsalia in verba de praesenti*, confermata dal nuovo vincolo contratto o contraendo e prova inconfutabile dell’abbandono della primitiva fede<sup>70</sup>. Il Dispositivo della sentenza richiamava come *viso, visa, visis* tutti o quasi i documenti allegati nel quaderno

68 Neppure la Chiesa cattolica orientale accettò prontamente i principi della Chiesa romana in questo campo. La concessione del divorzio tra i Greci residenti in Italia e nei possedimenti veneziani obbligò Clemente VIII (1592-1605) a istruire i vescovi di rito latino, ai quali questi cattolici di rito greco erano soggetti, affinché non permettessero e meno tollerassero simile uso. (V. J. POSPISHIL, *op. cit.*, p. 117)

69 Come abbiamo accennato, la “rinuncia” era una prassi universalmente riconosciuta, con la quale la parte lesa rinunciava a perseguire il reo (anche se questo non veniva mai detto esplicitamente a seguito di una qualche forma di compensazione e, comunque, della promessa della cessazione delle “ostilità”. I denunciati non chiedevano giustizia al tribunale ma minacciavano soltanto di chiederla. (O. NICCOLI, *op. cit.* p. 164. Vedi anche le pp. 146/147 dove vengono citati accordi extra-giudiziali).

70 Fino al Concilio di Trento e molto oltre, la separazione era intesa dal laicato come un fatto sostanzialmente privato e non vincolato a motivi “gravissimi” rientranti nel foro privato; anche se si ricorreva, in casi particolari come il presente, al giudice ecclesiastico, deputato a decidere in materia di separazione; d’altro lato il laicato la considera il naturale epilogo di una unione sgradita piuttosto che una soluzione estrema di situazioni insostenibili. (C. CRISTELLON, *op. cit.*, p. 210).

contenente il “Processo”, dal documento 524 r del f. n. 1, al documento 545 v. del f. 20. Dei documenti contenuti nel cartolario 8, ma non presenti nel quaderno del Processo, pur facendone logicamente parte integrante, nessuno è stato considerato, eccetto il Monitorio di monsignor Stella, originale nel f. 235 e copia con aggiunta nei ff. 524 e 546. *Sic rebus stantibus*, quale strada si apriva come soluzione per il caso di Orsa, alla quale la sentenza che assolse Zorzi prevedeva una considerazione particolare del caso?<sup>71</sup> La soluzione sembrò suggerita dalla stessa Orsa col presunto/fittizio, non ben precisato, “errore di persona”. Le sue reiterate dichiarazioni, anche sotto giuramento, di non avere sposato né di avere copulato con Zorzi ma con Gregorio, non erano state prese in considerazione.

Il matrimonio Gregorich-Pecchiarich andava invalidato per una serie di punti: primo, la dichiarazione di un precedente vincolo *in verba de praesenti* tra Orsa e Gregorio *subsecuta carnali copula*; secondo, il matrimonio clandestino contratto da Orsa con Gregorio veniva sciolto automaticamente da uno successivo contratto *in facie ecclesie*, come è stato quello tra Orsa e Zorzi Pechiarich; terzo, accettando la tesi di Zorzi che non si trattava di matrimonio *in verba de praesenti* ma di *sponsalia in verba de futuro* e, come tali, al momento del primo monitorio di Orsa (giugno 1564) rientravano nella prescrizione biennale secondo i canoni della Chiesa aquileiese<sup>72</sup>, Orsa sarebbe stata quindi sciolta da entrambi i matrimoni, con la possibilità di convolare a nuove e legittime nozze. Al contrario, essa si era sempre considerata legittimamente “coniugata” con Zorzi (Gregorio) Pechiarich e, come tale, era rimasta a custodire il focolare domestico ed il talamo in attesa che lo sposo, al quale aveva giurato fedeltà, la venisse a togliere definitivamente dalla casa paterna.

## LE MOTIVAZIONI DI ORSA E ZORZI E LA PRONUNCIA

Le loro motivazioni erano probabilmente di natura personale, psicologica, risalenti alle prime esperienze di rapporti di coppia, traumatiche per entrambi i coniugi. In effetti, la creazione di un succedaneo del coniuge “impotente” da parte di Orsa, traduceva la sua profonda delusione per un sogno infranto già dalla prima esperienza. Il tentativo di riprendere o iniziare ex-novo la coabitazione

71 Nella sentenza di assoluzione di Giorgio Pechiarich, è specificato “*salvo iure eidem Ursie melius procedendi*” (v. Sentenza f. 549 r); ma, dell’intenzione della R.D. non c’è traccia nel fascicolo.

72 La “promessa-*sponsalia*” di matrimonio, non accertata con la solennità del rogito notarile, reputavasi di nessuna efficacia, tanto più che per la *lex romana utinensis*, il valore della promessa cadeva trascorso il biennio (Lb.III, c. V) (D. TASSINI, *op. cit.*, p. 10).



e la comunione di talamo, dopo quindici giorni dalla prima esperienza (negativa), voluta proprio dal Pechiarich, si risolse in un'altra delusione per entrambi, tanto da tenerli lontani per due anni. In questo periodo Orsa si era mantenuta fedele alla promessa e al suo sogno (sia che si chiamasse Giorgio o Gregorio), al contrario di Zorzi, che, con argomentazioni pretestuose, tentò di minarne la capacità giuridica, lasciando trascorrere un lasso temporale di due anni di assenza al fine di prescrivere qualsiasi impegno avesse preso con la ragazza.

Dal momento che aveva respinto i tre capitoli del processo con *non credit* e dato che la stessa Orsa confessò di essere incerta con chi avesse (se effettivamente o soltanto desiderato) consumato la *copula subsecuta* al matrimonio *in verba de praesenti*, il Giudice ecclesiastico

visis videndis consideratisque considerandis, Christi nomine invocato, a Quo cuncta recta procedunt in terra, presentibus reverendis Dominis Lucio Ingaldeo, decano et Francisco a Brachia canonico testibus “dicimus pronuntiamus, sententiamus, ac sententiando absolvimus Georgium pechiarich de curijs s.ti Antonij ab impetitione Ursie filie Leonardi Gregorich de dictis curijs, salvo iure eidem Ursie melius procedendi, eum in expensis condemnantes et ita dicimus, pronuntiamus et absolvimus. Die lune 16.7bris 1566.

La nota-cedula delle spese fu letta, *pronuntiata ac publicata* dal cancelliere, *in coro Ecclesiae cathedralis pro iure reddendo post vespervas hora causarum solita, sub die 17 ms 9bris 1566, absente Ursia Gregorich, presente vero Giorgio Pechiarich suprascripto et gratias agente.*

## CONCLUSIONE

A conclusione della vicenda Giorgio Pechiarich ringraziò per la sentenza, assente Orsa. Di lei non sappiamo più nulla. Alla fine, si era lasciata convincere (come sotto il vincolo della confessione) ad ammettere che avrebbe desiderato un cambiamento di status dando consistenza personale e nominativa ai suoi sogni di ragazza: meglio il fantasma di un Gregorius che l'aveva amata, che un Georgius che l'aveva traumatizzata e tradita. Anche di Giorgio si persero le tracce fino al 1582. Nella rideterminazione dei confini di Lupar venne citato Juri Pechiarich da Prade; trattandosi di terreni della mensa vescovile, si può spiegare la sua “amicizia” con Pomponio Ducayno, che divenne “cancelliere e notario della curia”<sup>73</sup>, ed arguire che si trattasse della stessa persona, protagonista di questa storia.

73 Vedi il *Cartolare 13*, f. 89 v e 90 r, dell'Archivio della diocesi Justinopolitana.

## **SAŽETAK**

### *BRAČNO SUĐENJE GREGORICH-PECHIARICH U KOPARSKOJ KAPELANIJI SVETI ANTON (1561.-1566.)*

Bračno suđenje Gregorich-Pechiarich, koje se odvijalo u koparskoj kapelaniji Sveti Anton u prvoj polovici 60-ih godina 16. stoljeća, imalo je kao protagonisticu mladu nevjestu koja je bila napuštena i prisiljena zatražiti intervenciju Crkve kako bi uvjerila supružnika da nastave zajednički život koji je prekinut samo nekoliko dana nakon što je uveo suprugu u svoj dom. Bila je to jedna od posljedica takozvanih “tajnih brakova”, kojima je Crkva oduvijek pokušavala stati na kraj, istina bez puno uspjeha, sve do izdavanja Dekreta Tametsi Tridentskog sabora. Suđenje je, u svakom slučaju, bilo dio svakodnevnog života tog povijesnog razdoblja koje je karakteriziralo nastojanje Crkve da povede, i buntovne vjernike i svećenstvo koje je često bilo suučesnik, prema novoj bračnoj disciplini, napor koji je međutim ostavio veliki trag dvojbi čak i u onim zemljama, poput Italije i Mletačke Republike, koje su prihvatile dekrete Tridentskog sabora čim su proglašene, pa je nova reforma vrlo teško prodrla u narodnu svijest.

## **POVZETEK**

### *ZAKONSKI PROCES GREGORICH-PECHIARICH V KAPELI SVETEGA ANTONA V KOPRU (1561-1566)*

Zakonski proces Gregorich-Pechiarich, ki je potekal v kapeli svetega Antona v Kopru v prvi polovici šestdesetih let 16. stoletja, je imel za protagonistko mlado nevesto, ki je bila zapuščena in je bila prisiljena zahtevati posredovanje Cerkve, da prepriča zakonca za nadaljevanje skupnega življenja, ki pa je bilo prekinjeno le nekaj dni po tem, ko je v svoj dom pripeljal ženo. To je bila ena od posledic tako imenovanih “skrivnih porok”, ki jih je Cerkev vedno poskušala odpraviti, vendar neuspešno, dokler ni bil izdan Tametsijev odlok tridentinskega koncila. Sodni proces je bil tako ali tako del vsakdanjega življenja tistega zgodovinskega obdobja, ki je zaznamoval prizadevanje Cerkve, da bi tako uporne vernike kot tudi duhovščino, ki je bila pogosto sosterilec, vodila k novi zakonski disciplini, prizadevanje, ki je pustilo veliko sled dvomov celo v tistih državah, kot sta Italija in Beneška republika, ki sta dekrete tridentinskega koncila sprejeli takoj, ko so bili objavljeni, zato je nova reforma zelo težko prodrla v javno zavest.